

Sindacale

- S41-26 - DL n. 25/2026: sospensione versamenti contributivi e misure in materia di ammortizzatori sociali - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 25/2026
- S42-26 - Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente - Con decreto direttoriale dell'INL vengono costituite, a livello regionale, le Commissioni per il recupero dei crediti della patente
- S43-26 - Fondo Sanedil – Accordo 5 marzo 2026 - Il 5 marzo u.s. è stato siglato l'Accordo inerente l'iscrizione al Fondo Sanedil dei lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore, ai quali non si applicano i CCNL stipulati dalle Parti costituenti il fondo stesso
- S44-26 - Legge n. 26/2026 di conversione del decreto milleproroghe - Pubblicata la legge di conversione n. 26/2026 del decreto milleproroghe
- S45-26 - Confindustria: pubblicata una circolare sulla nota dell'INL sulle principali novità del cd. Decreto Sicurezza e protezione civile - Confindustria, in collaborazione con l'Ance, commenta la nota INL n. 1/2026 sulle principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 e dalla sua legge di conversione
- S46-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2026 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S47-26 - Ccnl 21 febbraio 2025 – Apprendisti – Nuovi minimi di paga base e di stipendio dal 1° marzo 2026 - I nuovi minimi per gli apprendisti dal 1° marzo 2026

Fiscalità

- F22-26 - ISA 2026: approvato il nuovo Modello EG69U per le costruzioni e il Modello CPB 2026-2027 - Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sia il nuovo Modello ISA EG69U per le costruzioni, applicabile per il periodo d'imposta 2025, sia il Modello per accedere al concordato preventivo biennale – CPB per il biennio 2026-2027
- F23-26 - Pmi, via libera alla legge annuale: torna la sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete - Il 4 marzo scorso il Senato ha approvato in via definitiva la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento introduce una serie di interventi volti a rafforzare il sistema produttivo italiano, attraverso misure di sostegno dedicate alle Pmi, ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- F24-26 - Costruzioni - aggiornato l'Indice di affidabilità fiscale, approvato il nuovo EG69U - Approvato dalla Commissione degli esperti, di cui fa parte anche l'Ance, il nuovo ISA per le costruzioni EG69U, applicabile già dal periodo d'imposta 2025. Via libera anche ai correttivi straordinari, che adeguano i risultati del nuovo indicatore a particolari fenomeni economici in grado di incidere sulle risultanze
- F25-26 - Iperammortamento 2026: verso lo stop alla clausola made in Ue - Il 12 marzo il MEF ha annunciato che il prossimo decreto fiscale modificherà il nuovo iperammortamento della Legge di Bilancio 2026, eliminando il vincolo che limita l'incentivo ai beni prodotti in UE o SEE. Il chiarimento, diffuso dopo il rinvio dell'approvazione del decreto, mira a rassicurare le imprese intenzionate a investire nei beni agevolati

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U30-26 - Rigenerazione urbana: verso la proroga a giugno 2026 della scadenza dei PInQuA - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato che è allo studio la proroga della scadenza degli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), finanziato con risorse del PNRR. La proposta prevede lo slittamento del termine da marzo a giugno 2026 per consentire il completamento dei progetti di rigenerazione urbana previsti nelle città su tutto il territorio nazionale
- U31-26 - MUD: pubblicato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale - In Gazzetta Ufficiale l'adozione del nuovo modello MUD che dovrà essere presentato entro il 3 luglio 2026
- U32-26 - Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici al via dal 3 giugno - In vigore dal prossimo 3 giugno il nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, che aggiorna e riunisce in un solo testo prescrizioni e obblighi relativi all'isolamento dell'involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti, e alla mobilità sostenibile ed elettrica
- U33-26 - Stampa 3D in calcestruzzo: pubblicata la nuova prassi UNI per progettazione e controlli di qualità - Il

5 marzo è stata pubblicata la UNI/PdR 190, prassi di riferimento che fornisce linee guida operative per la progettazione e il controllo di qualità delle costruzioni realizzate tramite stampa 3D con materiali cementizi. Elaborato da UNI ed Enel Green Power, il documento definisce requisiti per materiali, macchinari e processi di controllo, con l'obiettivo di favorire l'integrazione della fabbricazione digitale nei processi costruttivi in modo sicuro, efficiente e sostenibile. La prassi è disponibile gratuitamente sul sito UNI

S41-26 - DL n. 25/2026: sospensione versamenti contributivi e misure in materia di ammortizzatori sociali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 25/2026

Si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48/2026, il decreto legge n. 25/2026, “ Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile” , in vigore dal 27 febbraio 2026.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro.

Art. 2 – Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

L'art. 2 del decreto in esame dispone la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti contributivi (oltre che tributari), di seguito illustrati, per i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio in immobili ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto in esame (27/02/26), dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;

b) danneggiati per i quali, alla medesima data, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

I predetti soggetti sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, per tali soggetti sono, tra l'altro, sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 .

La sospensione dei termini si applica anche ai versamenti, tributari e non , derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli altri atti individuati dal comma 5 dell'art. 2 in esame.

Nei suddetti casi, peraltro, non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei suddetti immobili danneggiati, anche per conto di aziende e clienti non operanti in tali immobili .

Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli altri atti individuati dal comma 8 dell'art. 2 in esame riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.

Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione).

Art. 5 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

L'articolo 5 del DL 25/2026 prevede che ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la già citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dalla norma in esame, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.

Ai suddetti lavoratori, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.

L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

Ai predetti lavoratori, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito in esame sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

Le integrazioni al reddito in esame sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

I periodi di concessione dell'integrazione al reddito in esame non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148/2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Non è, inoltre, dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 145/2018.

Le integrazioni al reddito in esame sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel

rispetto del predetto limite di spesa.

L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande , provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

Per quanto non espressamente riportato, si rinvia al testo del decreto.

S42-26 - Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

Con decreto direttoriale dell'INL vengono costituite, a livello regionale, le Commissioni per il recupero dei crediti della patente

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema "patente a crediti", si informa che, con il decreto dirigenziale n. 24 del 6 marzo 2026 del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, vengono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (cd. decreto attuativo della patente a crediti) per il recupero dei crediti della patente.

L'atto si è reso urgente soprattutto alla luce di quanto introdotto dal DL Sicurezza e protezione civile, che, in caso di lavoro nero, ha previsto la decurtazione dei crediti a seguito della notificazione del verbale da parte dei competenti organi di vigilanza.

All'articolo 1 del decreto è riportata la composizione della commissione. Partecipano ad essa:

- il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell'INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell'INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

L'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.

Sono poi invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), in linea con l'articolo 7, comma 2, del decreto n. 132/2024.

L'invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all'**Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore**.

L'Organismo paritetico deve comunicare il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.

Si rimanda a delle successive linee guida (che verranno emanate da INL e Inail) per fornire le necessarie ulteriori indicazioni volte alla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione.

L'articolo 2 disciplina l'ambito di competenza, individuato in relazione alla sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

La richiesta di integrazione dei crediti (articolo 3) spetta all'impresa e al lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti . Tali soggetti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione (INL territoriale), anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate) . Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi .

All'articolo 4 (Svolgimento delle riunioni) è previsto che le riunioni si svolgano presso la sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro, cui spettano le funzioni di segreteria, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti , secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.

La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa effettuata dall'impresa o dal lavoratore autonomo.

Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. È previsto che la segreteria trasmetta ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti (articolo 5), la Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l'impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare (15 crediti).

La Commissione attiva un apposito confronto con l'impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle emanande Linee guida.

La Commissione può richiedere:

- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni ;
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi ;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (SGSL, MOG-SSL, ecc).

Le predette linee guida, che verranno emanate da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL, individueranno modalità e criteri per uniformare l'attività delle Commissioni. Forniranno altresì indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale .

Gli adempimenti da attuare da parte delle imprese e lavoratori autonomi devono essere proporzionali al numero di crediti che l'impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare, affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti . La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti .

Il decreto stabilisce poi che, dietro richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti finalizzati al recupero crediti, la Commissione si riunisca di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi . Una volta riunita, ha altri 15 giorni per deliberare sulla effettiva realizzazione degli interventi.

Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti .

Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale

delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

È infine previsto un monitoraggio annuale da parte dell'INL sull'efficacia e sull'applicazione delle Commissioni territoriali.

Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell'esperienza applicativa, l'INL può proporre l'aggiornamento delle disposizioni di cui al provvedimento e la revisione delle Linee guida che verranno emanate da INL ed Inail.

Di seguito si riportano il testo del decreto in oggetto e quello del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;

VISTO altresì l'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che prevede di individuare gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 27, comma 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo il quale “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”;

VISTO il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2024, n. 221 recante “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 secondo il quale *“nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 *“alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”*;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione delle Commissioni di cui sopra sull'intero territorio nazionale;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota prot. n. 2477 del 5 marzo 2026;

Articolo 1

(Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 così composte:

- il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell'INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell'INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.

3. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L'invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all'Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore. L'Organismo paritetico comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.

4. Le Linee guida di cui all'art. 5, comma 4, forniscono le necessarie ulteriori indicazioni volte alla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assegnate alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

6. Ai componenti delle Commissioni e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, fatti salvi gli ordinari trattamenti di missione da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 2

(Ambito di competenza)

1. L'ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

2. In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

Articolo 3

(Richiesta di integrazione dei crediti)

1. L'impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Articolo 4

(Svolgimento delle riunioni)

1. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.

2. La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa.

3. Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Articolo 5

(Recupero dei crediti)

1. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l'impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.

2. Nell'ambito dell'istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l'impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle Linee guida di cui al comma 4.

3. Ai fini del comma 1 la Commissione può richiedere:

- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l'attività delle Commissioni attraverso l'emanazione di apposite Linee guida. Nell'ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.

5. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono proporzionali al numero di crediti che l'impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.

6. Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti di cui al comma 2, la Commissione si riunisce di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.

7. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

Articolo 6

(Monitoraggi)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro effettua un monitoraggio annuale sull'efficacia e sull'applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti.

2. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell'esperienza applicativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro può proporre l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e la revisione delle Linee guida di cui all'articolo 5, comma 4.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Danilo PAPA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)

(GU n.221 del 20-9-2024)

Vigente al: 1-10-2024

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...));

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che così dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati»;

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Ravvisata la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita';

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e' attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalita' informatiche che assicurano l'identita' del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale e' rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Art. 2

Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente.

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Art. 3

Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o piu' lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al

comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita' permanente di uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo' essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, e' determinata tenendo conto della gravita' degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attivita' lavorativa presso il cantiere ove si e' verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Art. 4

Attribuzione dei crediti

1. Al rilascio della patente e' attribuito un punteggio di 30 crediti.

2. Il punteggio di cui al comma 1 puo' essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Art. 5

Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.

3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente e' incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

4. Nei casi e con le modalita' previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti

ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attivita', investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGS conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

b) fino a 10 crediti per attivita', investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio

2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attivita' di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita', e degli obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle societa' cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente e' gia' in possesso del relativo requisito. Se il requisito e' conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 6

Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o piu' violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico

iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o piu' violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7

Modalità di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti e' subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si e' verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o piu' investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione e' accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto

trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: Calderone

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496

Allegato

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

=====		
	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
+-----+		
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL	
	MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA	
	DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	

	ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	10
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1	

6	organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio e' incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i	

10	dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
14	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE. Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	

15	Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2

24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

S43-26 - Fondo Sanedil – Accordo 5 marzo 2026

Il 5 marzo u.s. è stato siglato l'Accordo inerente l'iscrizione al Fondo Sanedil dei lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore, ai quali non si applicano i CCNL stipulati dalle Parti costituenti il fondo stesso

Si fa seguito alla notizia S31-26 di ANCE FVG Informa n°6/2026, per trasmettere, in allegato, l'Accordo siglato, lo scorso 5 marzo, con il quale si stabilisce che i lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore, ai quali non si applicano i CCNL stipulati dalle Parti costituenti il Fondo Sanedil, possono iscriversi al Fondo sulla base di specifica delibera dei relativi Organi di amministrazione, ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito.

Tale iscrizione potrà avvenire a seguito del versamento del medesimo contributo di ingresso e della medesima contribuzione mensile stabiliti nell'accordo del 9 febbraio 2026.

Per i dipendenti dei suddetti Enti paritetici per i quali, alla data del 1° marzo, risulti già l'iscrizione presso il Sanedil, le Parti hanno condiviso che la contribuzione attualmente versata debba essere adeguata, dalla medesima data del 1° marzo, alla misura di euro 20 mensili, per ciascun lavoratore. Esclusivamente in tale ipotesi, il contributo di ingresso non è dovuto.

Addì, 5 marzo 2026, in Roma

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti costituenti il Fondo Sanedil, di cui all'art. 1 dello Statuto del Fondo stesso, nel dare seguito a quanto previsto dall'accordo del 9 febbraio 2026 e ai sensi dell'art. 4 comma 2 del medesimo Statuto, concordano quanto segue.

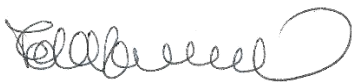
I lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore, ai quali non si applicano i CCNL stipulati dalle Parti sottoscrittrici, possono iscriversi al Sanedil, sulla base di specifica delibera dei relativi Organi di amministrazione, ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito.

Tale iscrizione potrà avvenire a seguito del versamento del medesimo contributo di ingresso e della medesima contribuzione mensile stabiliti nel menzionato accordo del 9 febbraio scorso.

Per i dipendenti dei suddetti Enti paritetici che, alla data del 1° marzo, risulti già l'iscrizione presso il Sanedil, le Parti concordano che la contribuzione attualmente versata debba essere adeguata, dalla suddetta data del 1° marzo, alla misura di euro 20 mensili, per ciascun lavoratore. Esclusivamente in tale ipotesi, le Parti concordano che non sia dovuto il contributo di ingresso.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



ANAEPA
CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI EDILIZIA



LEGACOOOP
PRODUZIONE & SERVIZI



CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI



AGCI PRODUZIONE E
LAVORO



CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



S44-26 - Legge n. 26/2026 di conversione del decreto milleproroghe

Pubblicata la legge di conversione n. 26/2026 del decreto milleproroghe

Si informa che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2026, la legge n. 26/2026, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 200/2025, cd. decreto milleproroghe (vedasi notizia S6-26 di ANCE FVG Informa n°1/2026).

Con riferimento alla normativa in materia di lavoro, si segnala, in primo luogo, che, nel corso dell'esame parlamentare, sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-quater all'articolo 14 del decreto milleproroghe.

Tali commi dispongono la proroga del bonus giovani, del bonus donne e del bonus Zes per il Mezzogiorno, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 22, 23 e 24 del cd. decreto Coesione (decreto legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024; vedasi notizia S92-24 di ANCE FVG Informa n°21/2024).

Inoltre, si segnala, per conoscenza che, nel medesimo articolo 14, è stato inserito anche il comma 1-sexies, che è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.

Si illustrano di seguito le disposizioni sopra citate.

Proroga bonus giovani

Il comma 1-bis, lettera a), punto 1), dell'art. 14 in esame, intervenendo sull'art. 22 del decreto Coesione, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire del bonus giovani.

Per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 è confermata la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati; mentre, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, la percentuale di esonero sarà pari al 70 per cento. In quest'ultima ipotesi, l'esonero è elevato al 100 per cento se le assunzioni comportano un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno (comma 1-bis, lett. a), punti 1 e 3, art. 14).

A tal proposito, si ricorda che il rispetto della condizione riguardante l'incremento occupazionale, pur non essendo previsto per le assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 dall'art. 22 del decreto Coesione, è stato introdotto per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025. Infatti, come riportato nel messaggio Inps n. 1935/2025 (vedasi notizia S82-25 di ANCE FVG Informa n°24/2025), all'esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha chiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

La legge di conversione conferma la disposizione secondo cui l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 500 euro, su base mensile, per ciascun lavoratore entro

determinati limiti di spesa e che tale importo è elevato a 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Al predetto elenco, la legge di conversione aggiunge anche le regioni Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 (comma 1-bis, lett. a), punto 2), art. 14 in esame).

Si ricorda, infatti, che Marche e Umbria sono state recentemente inserite nell'ambito della ZES unica del Mezzogiorno, con la legge n. 171/2025.

Anche in tali fattispecie di misura più elevata, per la fruizione dell'agevolazione è necessario che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto.

Infine, si evidenzia che anche la misura più elevata di esonero per le suddette regioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'art. 22, comma 11, del decreto Coesione, non modificato dalle disposizioni in esame. Tale autorizzazione, per i periodi fino al 31 dicembre 2025, è stata concessa con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.

Proroga bonus donne

Il comma 1-bis, lettera b), punto 1), dell'art. 14 innovato del decreto milleproroghe, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire del bonus donne di cui all'art. 23 del decreto Coesione.

Per gli altri aspetti, la disposizione conferma la disciplina già vigente.

Proroga bonus ZES

Il comma 1-bis, lettera c), punto 1), dell'art. 14 innovato del decreto milleproroghe, proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire del bonus ZES di cui all'art. 24 del decreto Coesione.

Restano fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa già vigente.

Analogamente a quanto previsto per il suddetto bonus giovani, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, è confermata la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati; mentre, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno (comma 1-bis, lett. c), punti 1 e 2, art. 14 in esame).

Sul punto, si ricorda che il rispetto di tale condizione, pur non essendo previsto per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 dall'art. 24 del decreto Coesione, era, comunque, necessario in forza del rinvio operato dal DM 7 gennaio 2025 al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014, affinché un'agevolazione sia dichiarata compatibile con il mercato interno.

Qualora non si registri tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento.

Infine, si segnala che l'esonero in esame è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'art. 24, comma 11, del decreto Coesione. Tale autorizzazione, per i periodi fino al 31 dicembre 2025, è stata concessa con decisione C(2025) 5730 del 14 agosto 2025.

Bonus del decreto Coesione - Acconti sulle imposte dirette

Per tutti i suddetti esoneri contributivi prorogati, viene limitata alle assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate entro il 31 dicembre 2025 la previsione secondo cui, per i datori di lavoro che beneficiano di tali esoneri, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto.

Per le assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate dal 2026, quindi, gli acconti sono determinati in base al criterio ordinario e non in misura inferiore, come, invece, disposto dalla previsione previgente, secondo cui non si tiene conto dell'incremento transitorio della misura dell'imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata (comma 1-bis, lett. a), punto 4, lett. b), punto 2, e lett. c), punto 3, art. 14).

Autorizzazione di spesa dei Bonus del decreto Coesione

Per effetto di quanto sopra riportato, il comma 1 ter dell'art. 14 del decreto milleproroghe dispone l'incremento:

- di 83,4 milioni di euro per il 2026, di 100,1 milioni di euro per il 2027 e di 16,7 milioni di euro per il 2028 dell'autorizzazione di spesa per il bonus giovani;
- di 48,1 milioni di euro per il 2028 dell'autorizzazione di spesa per il bonus donne;
- di 70,5 milioni di euro per il 2026, di 84,7 milioni di euro per il 2027 e di 14,1 milioni di euro per il 2028 dell'autorizzazione di spesa per il bonus ZES.

Come disposto dal successivo comma 1-quater, ai relativi oneri - pari a 153,9 milioni di euro per il 2026, a 184,8 milioni di euro per il 2027 e a 78,9 milioni di euro per il 2028 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa posta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 153, L. 199/2025).

Proroga del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

L'articolo 14, comma 1-sexies, è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.

A tal fine, il citato comma 1-sexies modifica l'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2026, prevedendo che il Ministero del lavoro possa destinare, nell'anno 2026, anche alla suddetta misura le risorse già stanziato al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015 (vedasi notizia S10-26 di ANCE FVG Informa n°2/2026).

Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge in esame.

S45-26 - Confindustria: pubblicata una circolare sulla nota dell'INL sulle principali novità del cd. Decreto Sicurezza e protezione civile

Confindustria, in collaborazione con l'Ance, commenta la nota INL n. 1/2026 sulle principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 e dalla sua legge di conversione

Confindustria ha formulato, in collaborazione con l'Ance, le proprie osservazioni in merito alla nota n. 1 del 23 febbraio 2026, pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativa alle principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile». In particolare, con riferimento a quanto scrive Confindustria, si evidenziano i seguenti punti:

- Badge di cantiere: l'INL, sottolinea Confindustria, ribadisce l'orientamento già espresso dall'ANCE nelle proprie note, precisando che l'operatività della nuova disposizione è subordinata all'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo, il cui iter di approvazione, allo stato, non risulta ancora avviato.
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste: l'INL chiarisce che i cantieri temporanei o mobili sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, in quanto non rientrano nella definizione di "luogo di lavoro" di cui al Titolo II del TUSL.
- Dispositivi di protezione individuale (DPI): L'INL approfondisce anche le modifiche sui DPI. Confindustria, sul tema, in linea con l'ANCE, raccomanda che nel documento di valutazione dei rischi siano indicati esclusivamente i DPI conformi ai requisiti di legge e alle norme tecniche applicabili, escludendo qualsiasi forma di equiparazione di un indumento ai DPI, che, oltre a risultare arbitraria, si pone in contrasto con l'obbligo penalmente sanzionato previsto dall'art. 77, comma 3, secondo cui: «il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76». Considerata la delicatezza della nuova norma, che Ance e Confindustria hanno tentato di contrastare in sede di conversione del decreto, è importante che i datori di lavoro comprendano pienamente la rilevanza di tale indicazione.

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla nota di Confindustria riportata di seguito.



Direzione generale

Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e

agli Ispettorati territoriali del lavoro

All'INPS

Direzione centrale entrate

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Coordinamento tecnico delle Regioni

e p.c.

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*.

Il D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*, ha novellato diverse disposizioni che incidono sulla attività di vigilanza svolta da questo Ispettorato, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all'adozione di appositi decreti ministeriali.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n.1901 del 19 febbraio 2026, si rappresentano le principali novità introdotte dal predetto decreto.

Disposizioni del D.L. n. 159/2025 in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto

Con l'art. 3, comma 1, il legislatore, nell'ottica di concentrare sempre di più l'attenzione delle attività ispettive verso i settori e gli ambiti di maggior rischio di irregolarità, ha inserito un ulteriore periodo al comma 7 dell'art. 29 del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024), relativo alla c.d. "Lista di conformità INL", stabilendo che *"L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, **dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato**"*.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini di una programmazione ispettiva mirata alle fattispecie di appalto, ciascun Ispettorato dovrà avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, ivi comprese le informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari – che, in forza delle modifiche operate dallo stesso art. 3, comma 4, lett. c), D.L. n. 159/2025, devono riportare anche l'indicazione delle imprese *"che operano in regime di subappalto"* – nonché delle informazioni che saranno rese disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura (art. 2-*quinquies* del D.L. n. 63/2024, conv. da L. n. 101/2024) e dalla banca dati degli appalti della logistica (art. 1-*quater* del D.L. n. 73/2025, conv. da L. n. 105/2025).

Badge di cantiere

L'art. 3, recante *"Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti"*, dispone al comma 2 che *"Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, **le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato**, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione**. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85"*.

Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall'art. 5 della L. n. 136/2010, **ma ne aggiunge un'ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione**.

Occorre sottolineare che, anche alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025 che provvederà ad individuare *“le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”*.

Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, **non necessariamente qualificabili come imprese edili**, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, il badge risulterà obbligatorio **anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato**, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l'estensione della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si segnala, da ultimo, che il D.L. n. 159/2025 ha, altresì, chiarito che l'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 – che prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti *“la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore”* nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento – trova applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Patente a crediti

L'art. 3, commi 4 e 5, apporta rilevanti novità anche in materia di patente a crediti, di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Decurtazioni per lavoro “nero”

Come già anticipato con nota prot. n. 609 del 22 gennaio u.s., l'art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), introduce il nuovo comma 7-bis all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale *“Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene **a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza**”*. Allo stesso tempo, l'art. 3, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2), modifica l'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 in un'unica previsione – al punto 21 – che prevede la **decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare**. Resta invece sostanzialmente immutato il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un'ulteriore decurtazione di un credito, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l'aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per *“l'impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio*

2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Tanto premesso, occorre precisare che l’art. 3, comma 5, ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche **sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026**. Per gli illeciti commessi prima della predetta data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Per ogni ulteriore specifica concernente tale aspetto si rinvia, ad ogni buon conto, alla citata nota prot. n. 609 del 22 gennaio u.s.

Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti

Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, viene innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Nel richiamare nel dettaglio quanto già chiarito con nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, occorre ricordare che per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Tale modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto **applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025**.

In tali casi, quindi, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza dell’applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000, non applicandosi l’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Sospensione della patente a crediti

L’art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), introduce delle modifiche al comma 8 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale “*Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi*”. In ragione delle modifiche introdotte dalla decretazione d’urgenza la previsione è ora integrata prevedendo che “**Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa**

valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.

Sul punto si ricorda che il D.M. n. 132/2024 ha previsto che l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione, tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, con circ. n. 4/2024 è stato, altresì, evidenziato che, *“pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.*

Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali

Il D.L. n. 159/2025, all'art. 13, comma 2, ha stabilito che *“L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro”.*

Si tratta di una disposizione destinata a semplificare le attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro con positive ricadute in ordine al suo efficientamento.

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale

L'art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025 ha modificato l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012), specificando che **l'obbligo di indicare il domicilio digitale**, già previsto dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), **è imposto all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria**, prevedendo, al contempo, che *“Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa”*, con **l'obbligo, per le imprese già iscritte nel registro delle imprese, di comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.**

Comunicazioni obbligatorie

L'art. 14, comma 2, del D.L. n. 159/2025 ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati, ai sensi della L. n. 12/1979, **anche tramite il SIISL** (Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa), secondo le

modalità che saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 5, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)

L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 159/2026 ha apportato modifiche ai requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sull'art. 6, comma 1, del D.L. n. 91/2014 (conv. da L. n. 116/2014).

Si prevede, anzitutto, **quale ulteriore causa ostativa all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ, l'aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale “e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.**

Si considera, inoltre, impedimento all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ l'essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, *“di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.*

Tale disposizione non trova tuttavia applicazione laddove *“il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia”.* Per quanto concerne le violazioni prevenzionistiche, soggette a prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, sarà dunque necessario ottemperare alla prescrizione e pagare in sede amministrativa le corrispondenti somme.

Si comunica, pertanto, che le note e i prospetti usualmente trasmessi dalla competente Direzione centrale, con cui sono richiesti gli elementi necessari alle deliberazioni della Cabina di Regia INPS, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 91/2014, sono stati conseguentemente integrati con il richiamo alle citate previsioni.

Notifica preliminare

Per effetto della modifica apportata all'Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, che reca il contenuto obbligatorio della notifica preliminare di cui all'art. 99 del medesimo decreto, **la stessa dovrà indicare, il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto.**

La modifica è immediatamente operativa ed è applicabile alle notifiche preliminari da trasmettere successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025.

Misure di prevenzione di condotte violente o moleste

L'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025 ha modificato l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo l'ulteriore lettera *z-bis*) per effetto della quale, tra le misure generali di tutela

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche *“la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”*.

Si evidenzia che l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008.

Dispositivi di protezione individuali

L’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro *“mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”*.

Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

Requisiti di sicurezza delle scale

Il D.L. n. 159/2025, all’art. 5, comma 1, lett. h) ha riformulato l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, che non fa più riferimento alle *“scale a pioli”* ma più specificatamente alle scale verticali permanenti, ossia quelle *“fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso”*, aventi *“altezza superiore a 5 metri”* e *“inclinazione superiore a 75 gradi”*.

Le scale devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. La norma prevede che la scelta sia effettuata *“in base alla valutazione del rischio”*, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).

Pertanto, specie in relazione alle scale già installate, qualora le stesse siano prive di gabbia, le verifiche ispettive **dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori**; a tal proposito si evidenzia che, come tutte le disposizioni del Capo II non altrimenti sanzionate, in caso di violazione dell’art. 113, comma 2, la sanzione per datori di lavoro e dirigenti è quella prevista all’art. 159, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.

Restano invariate le ulteriori caratteristiche della scala: distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata; distanza massima pari a 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi. È, inoltre, ribadito che la gabbia di

sicurezza *“deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno”*.

Infine, è stato chiarito, all'art. 5, comma 1-bis, che *“Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025”*, le suddette disposizioni *“acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026”*, concedendo agli obbligati il tempo necessario per le opportune valutazioni ed eventuali implementazioni.

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

L'art. 5, comma 1, lett. i), del D.L. n. 159/2025 modifica anche l'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008.

È anzitutto ribadito l'obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: **parapetti e reti di sicurezza**.

È stata inoltre rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il novellato comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:

- a) sistemi di trattenuta;
- b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d) sistemi di arresto caduta.

Il novellato comma 4 dell'art. 115 precisa, inoltre, che tutti i suddetti sistemi sono *“costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento”*. Fermo restando che vanno scelti in base all'idoneità *“per l'uso specifico”*, il comma 3 dell'art. 115 stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all'ultimo. Infine, è precisato che, in ogni caso, per i *“sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”* di cui alla lett. c), vale quanto dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 111, comma 4, per quanto attiene alle circostanze che ne consentono l'utilizzo e all'art. 116 per tutti i requisiti di sicurezza richiesti.

Formazione in materia di SSL

Il legislatore, all'art. 6 del D.L. n. 159/2025, rinvia ad un Accordo Stato-Regioni per l'individuazione dei requisiti e dei criteri per l'accreditamento *“dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*.

Con l'art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. n. 159/2025 si introduce un ulteriore paragrafo al comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, estendendo l'obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle *“modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio*

di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta".

Resta invece immutato quanto già definito dal medesimo comma 11 con riguardo alle ore minime di aggiornamento per le imprese che impiegano un numero di lavoratori superiori a 15 (4 ore annue se i lavoratori occupati sono compresi tra 15 e 50, 8 ore annue se oltre i 50 lavoratori).

Inoltre, in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, con la modifica del comma 14 del medesimo art. 37, ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. d) n. 2 del decreto-legge in parola, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Infine, in sede di conversione, al D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto l'art. 1-bis, recante il *"Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"*.

In deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui *"La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione (...) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro"*, limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all'art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, la disposizione in parola prevede la conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall'assunzione (o dall'inizio dell'utilizzazione).

Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)

Con l'art. 10 del D.L. n. 159/2025 è stato modificato, altresì, l'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 – che disciplina i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – il quale non menziona più il superato British Standard OHSAS 18001:2007, recando correttamente il riferimento alla vigente norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Pertanto, ai sensi del novellato comma 5, *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

Sorveglianza sanitaria

In materia di sorveglianza sanitaria l'art. 17 del D.L. n. 159/2025 chiarisce anzitutto quanto già consolidato a livello giurisprudenziale, modificando l'art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo esplicitamente che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi *"devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva"*.

Il D.L. n. 159/2025 incide, altresì, sugli obblighi del medico competente di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica *“promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute”*.

Si introduce, inoltre, l'ulteriore lettera e-quater) all'art. 41, comma 2, che stabilisce la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, rientra nell'alveo della sorveglianza sanitaria la *“visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”*.

Il legislatore pone la condizione della *“presenza di ragionevole motivo”* e sul punto, al fine di una corretta applicazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell'Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle *“condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza”*, previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita.

Infine, il legislatore ha modificato l'art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 inserendo l'ulteriore comma 3-quater, prevedendo che *“Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti”*.

Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

La precedente formulazione del comma 3-bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 demandava a un decreto ministeriale le modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, confluite nel D.M. 13 aprile 2011. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 159/2025, tale disciplina è confluita nel D.Lgs. n. 81/2008, mediante l'introduzione dell'art. 3-bis.

Da tale scelta del legislatore è conseguita la modifica di altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lett. a), secondo il quale i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile rientrano nella nozione di lavoratori *“nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis”*.

Inoltre, nell'art. 3-bis sono definite le *“Organizzazioni di volontariato della protezione civile”*, precisando che sono tali tutte *“le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”*.

Successivamente viene definito il volontario e il legale rappresentante, il quale è tenuto all'osservanza dei relativi obblighi *“salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale”*.

Sono stati, inoltre, definiti gli obblighi in capo al legale rappresentante che si sostanziano nel garantire che il volontario:

- riceva formazione, informazione e addestramento *“nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”*;
- sia sottoposto a controlli medici, *“fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria”*;
- abbia a disposizione *“attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego”* e che sia *“adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante”*.

È onere delle organizzazioni individuare tra i propri volontari quali sono i soggetti che, *“nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio”* di cui al D.Lgs. n. 81/2008 *“in misura superiore alle soglie previste”*, nonché *“negli altri casi contemplati”* dal medesimo decreto: ciò al fine di garantire che detti soggetti *“siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria”*, per la quale il riferimento resta l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto le modalità di svolgimento siano regolate dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012 e ss.mm.ii.

Inoltre, si specifica che, salvo i casi in cui vi si svolga un'attività lavorativa, le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento dei volontari non sono da considerarsi come luoghi di lavoro. Infine, è stabilito che l'applicazione delle disposizioni dell'art. 3-bis *“non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile”* connessi agli eventi di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

In coerenza con quanto previsto dal novellato art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il successivo art. 3-bis esclude l'applicazione del proprio apparato sanzionatorio ai soggetti in parola,

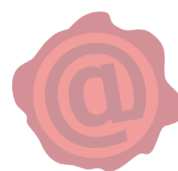
contemplando alcune sanzioni interdittive e/o amministrative ed esplicitando al comma 13-bis, dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008 che *"i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento (...) non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto"* di cui agli artt. 18 e 19 del medesimo decreto.

Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL

Il D.L. n. 159/2025 ha, altresì, modificato alcune disposizioni relative al sistema istituzionale di cui al Capo II, Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo la presenza di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro all'interno dei principali organi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto:

- ai sensi del novellato art. 5, all'interno del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è prevista la presenza del *"Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro"*;
- ai sensi del novellato art. 6, all'interno della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si prevede la presenza di *"un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro"*;
- ai sensi del novellato art. 12, all'interno della Commissione per gli interpelli, si prevede la presenza di *"un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro"*.

IL DIRETTORE GENERALE
Danilo PAPA



PAPA DANILO
ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO
Dirigente
23.02.2026 10:20:41
GMT+01:00

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile – Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Mar 10/03/2026

Il decreto-legge n. 159/2025 (convertito in legge n. 198/2025), ha introdotto "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*", che vanno a modificare o integrare il Dlgs 81/2008.

Con [nota del 4 gennaio](#) scorso abbiamo commentato le principali novità del provvedimento. L'Ispettorato del lavoro interviene oggi con la nota del 23 febbraio 2026, n. 1 (allegata), per sottolineare i profili d'interesse della vigilanza, ripercorrendo il provvedimento.

Poiché vengono date indicazioni utili anche per le imprese nella lettura del provvedimento, cogliamo l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, rinviando alla lettura della circolare per la parte meramente descrittiva delle norme.

Badge di cantiere

La novità introdotta dal DL 159/2025 è che il badge di cantiere (al quale, si ricorda, sono tenute tutte le aziende che operano fisicamente in cantiere, anche se non qualificabili come imprese edili e saranno obbligate le aziende dei settori ai quali l'obbligo di patente a crediti sarà esteso in futuro) deve essere dotato di codice di contraffazione. L'INL precisa, a questo proposito, che **il nuovo badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni vigenti** (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall'art. 5 della L. n. 136/2010). Per l'attuazione della novità occorre attendere il previsto decreto ministeriale attuativo, il cui percorso di approvazione, ad oggi, non risulta ancora avviato.

Sospensione della patente a crediti

Nell'ambito delle modifiche apportate al regime sanzionatorio relativo alle violazioni concernenti la della patente a crediti, oltre al tema della decurtazione per lavoro nero e delle sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti (per le quali si rinvia alla nota dell'INL), l'Ispettorato ricorda e conferma la propria circolare 4/2024 nella quale, a proposito delle condizioni per applicare la sospensione, si prevede che "*l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata*".

La sanzione della sospensione della patente è provvedimento direttamente incisivo sulla libertà d'impresa, in quanto priva l'intera azienda della possibilità di operare. È importante, quindi, ricordare la cautela adottata dall'INL legata alla impossibilità di adottare la sospensione quando non vi siano responsabilità del tutto chiare, tanto da richiedere ulteriori approfondimenti che possono essere effettuati solamente in sede giudiziaria.

Notifica preliminare

La circolare richiama la modifica apportata all'allegato XII del Dlgs 81/2008, relativo al contenuto della notifica preliminare che, nei cantieri temporanei o mobili, i committenti pubblici e privati devono inviare agli organi ispettivi nei casi di cui all'articolo 99 del medesimo Dlgs. In particolare, l'Ispettorato del lavoro specifica che la notifica dovrà contenere il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto. La modifica è operativa dal 31 ottobre.

Misure di prevenzione di condotte violente o di molestie

L'INL rammenta la previsione normativa confermando la collocazione del tema tra le misure generali di prevenzione dell'art. 15 del Dlgs 81/2008 (quindi non all'interno della valutazione dei rischi di cui all'art. 28). Viene anche evidenziato che questo obbligo riguarda i (soli) luoghi "**destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro**".

L'esplicito richiamo selettivo comporta, quindi, l'esclusione dall'ambito di operatività della norma di mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci e campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Le previsioni dell'art. 15 (analogamente a quella dell'art. 2087 cc) non costituiscono regole cautelari, men che meno modali, quanto piuttosto la declinazione programmatica dei criteri sui quali poggia l'intero sistema della sicurezza, palesemente sprovviste di sanzione ma idonee a indirizzare la logica dell'azione prevenzionale del datore di lavoro, declinata nelle regole modali presenti nel Dlgs 81/2008.

Dispositivi di protezione individuali

L'INL si limita a menzionare la novità normativa inerente ai DPI senza particolari osservazioni, se non quella per cui *"durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell'ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI"*.

A questo proposito appare necessario un approfondimento, perché la nuova previsione estende l'obbligo manutentivo anche a *"specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi"*.

La disciplina dei DPI è contenuta nel Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Basta analizzare tre norme (gli artt. 4,5 e 6) per rendersi conto che non è rimessa al datore di lavoro (attraverso la valutazione dei rischi o meno) la scelta di cosa è DPI e cosa non lo è.

Secondo l'art. 4, *"i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni"*. Per l'art. 5 *"i DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili"*.

A mente dell'art. 6, infine, il regolamento *"non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al presente regolamento"*.

Senza dimenticare che solamente, *"un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse"* (art. 14).

Sul piano della legislazione nazionale – oltre a ricordare l'efficacia verticale diretta negli Stati del Regolamento (a prescindere, quindi, dal suo recepimento) - si sottolinea che l'art. 76 del Dlgs. 81/2008 prevede che *"I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425"* e l'art. 77, comma 3, prescrive che *"il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76"*.

La violazione dell'obbligo di cui all'art. 77, comma 3 è punita (art. 87, comma 2) con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

In sintesi, quindi, non esistono indumenti o altri strumenti che possano definirsi DPI che non siano conformi al Regolamento; mettere a disposizione dei lavoratori qualunque "riparo" per la tutela della salute e sicurezza e qualificarlo come DPI, applicando le misure ad esso relative, è vietato dalla legge.

Non esistono, quindi – né sul piano tecnico né sul piano giuridico – indumenti o altre attrezzature o strumenti che possano *"assumere la caratteristica di DPI"*: o hanno le caratteristiche previste dal regolamento richiamato o non sono DPI.

Con la valutazione dei rischi, quindi, il datore di lavoro può (e deve) considerare quanto previsto dall'art. 77 ai fini dell'efficacia del DPI scelto, ma non può estendere la qualificazione di DPI a strumenti, attrezzature o indumenti che non siano qualificabili come DPI a norma del Regolamento.

A ciò si aggiunga il riferimento alle norme tecniche UNI/ISO che la Commissione europea fa al fine di garantire la necessaria rispondenza dei DPI di cui al regolamento 425/2025 ai più avanzati livelli di protezione^[1].

L'innovazione legislativa sconta un quadro giurisprudenziale anche recente secondo il quale *"in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c."*^[2].



**Fabio
Pontrandolfi**

Ma si tratta di un evidente errore, posto che – come visto – il datore di lavoro non ha margini di scelta se non quella tra più DPI, a seconda della valutazione dei rischi. Confindustria ha avviato un confronto con il Ministero del lavoro per superare questa disposizione non coerente con la normativa comunitaria.

Si ritiene, quindi, che la norma introdotta dal DL 159/2025 si collochi al di fuori dell'ordinamento perchè in violazione del Regolamento n. 425/2025.

L'INL, nel proprio commento, evidenzia semplicemente che gli organi ispettivi verificano *"che il datore di lavoro, nell'ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI"*.

Posto che la scelta del datore di lavoro non può che ricadere su DPI a norma, e quindi, rispondenti ai requisiti del Regolamento n. 425/2025, si raccomanda di indicare nel documento di valutazione dei rischi esclusivamente i dispositivi di protezione individuale in possesso dei requisiti di legge (e delle norme tecniche), con esclusione di ogni equiparazione, che risulta, oltre che arbitraria, in contrasto con l'obbligo penalmente sanzionato posto dall'art. 77, comma 3: *"il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76"*.

Requisiti di sicurezza delle scale

Sulla innovazione controversa ci si è soffermati nella circolare del 4 gennaio 2026, alla quale si rinvia.

L'INL, in particolare, sottolinea che le verifiche ispettiva, soprattutto in relazione alle scale già installate alla data di entrata in vigore del DL 159/2025, *"qualora le stesse siano prive di gabbia... dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell'impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori"*.

Il tempo che era stato concesso (fino al 1 febbraio 2026) serviva proprio a verificare e adeguare le scale ai nuovi requisiti.

Normalmente, le scale fisse alte più di 5 metri sono tutte dotate di gabbia; per quelle che non lo siano, occorre adeguarle o installando la gabbia (laddove ciò sia ritenuto adeguato nella valutazione dei rischi e tenendo conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità, ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso) o adottando un sistema di protezione dalle cadute dall'alto (art. 115, anch'esso modificato dal DL 159/2025).

Si ricordano, a questo proposito, la priorità delle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) su quelle individuali e la preferenza dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro e dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

Sorveglianza sanitaria

L'INL ricorda l'introduzione, all'art. 41, comma 2 del Dlgs 81/2008, dell'ulteriore lettera e-quarter), che stabilisce la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.

A questo proposito, l'Ispettorato richiama espressamente il delicato presupposto della visita, ossia la *"presenza di ragionevole motivo"*, che pone, innanzitutto, il problema del soggetto che può manifestare tale dubbio.

Per sciogliere questo ed altri dubbi sulle modalità di svolgimento di questa nuova visita, ed al fine di una corretta applicazione della disposizione, l'Ispettorato *"ritiene necessario attendere la conclusione dell'Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle "condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza", previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita"*.

In conseguenza di questa coerente conclusione, si ricorda che, secondo il nuovo articolo 41, comma 4bis, del Dlgs 81/2008, *"entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo"*.

Conclusioni e aggiornamento

Le indicazioni dell'Ispettorato consentono di fare chiarezza su alcuni punti del recente decreto.

Per quanto riguarda l'attuazione del decreto-legge n. 159/2025, mentre confermiamo che la previsione dell'incremento dell'oscillazione del *bonus* per andamento infortunistico INAIL è stato già applicato dall'Istituto (nonostante la perdurante

assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 1), ad oggi non risultano attivati i numerosi percorsi di condivisione con le parti sociali richiamati dal decreto per l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti nel medesimo decreto-legge.

[1] Decisione di esecuzione (Ue) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[2] Cass., Ord. 8152 del 7 marzo 2025, che rinvia ai precedenti di Cass. n. 10378/2023 e n. 16749/2019

S46-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2026

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2026 è risultato pari a 100,4 (base 2025 = 100) [1].

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00363025.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$01/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,125$$

$$75\% \text{ di } 0,31736626 \text{ [indice gennaio 2026 su indice dicembre 2025} \times 100 - 100] = 0,238025$$

$$\text{TOTALE} = 0,363025$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2026 ed il 14 febbraio 2026.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

[1] Con i dati di gennaio 2026 la base di riferimento dell'indice FOI è diventata il 2025 (la base precedente era 2015=100).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo		Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile 100% 75% b)		
			rispetto a dicembre 2024		
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576 0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273 0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208 0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611 0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143 0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676 0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143 0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481 0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025
08/2025	121,8	08/2025=1	1,33111481 0,998336	1,998336	15/08/2025 – 14/09/2025
09/2025	121,7	09/2025=1,125	1,24792013 0,935940	2,060940	15/09/2025 – 14/10/2025
10/2025	121,4	10/2025=1,25	0,99833611 0,748752	1,998752	15/10/2025 – 14/11/2025
11/2025	121,3	11/2025= 1,375	0,91514143 0,686356	2,061356	15/11/2025 – 14/12/2025
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078 0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
			rispetto a dicembre 2025		
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078 0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
01/2026	100,4	01/2026=0,125	0,31736626 0,238025	0,363025	15/01/2026 – 14/02/2026

S47-26 - Ccnl 21 febbraio 2025 – Apprendisti – Nuovi minimi di paga base e di stipendio dal 1° marzo 2026

I nuovi minimi per gli apprendisti dal 1° marzo 2026

Facendo seguito alla notizia S35-26 di ANCE FVG Informa n°8/2026 , si trasmettono le tabelle, predisposte d'intesa con le Organizzazioni sindacali, relative ai nuovi minimi per gli apprendisti, rispettivamente impiegati e operai, decorrenti dal 1° marzo 2026 a seguito della seconda tranche di aumento contrattuale.

A)

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (ETÀ 15-25 ANNI)

secondo livello – operaio qualificato					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° semestre	65	4,91	1,94	0,04	6,89
2° semestre	70	5,29	2,09	0,04	7,42
3° semestre	75	5,67	2,24	0,05	7,96
4° semestre	80	6,05	2,39	0,05	8,49
5° semestre	85	6,43	2,54	0,05	9,02
6° semestre	90	6,80	2,69	0,05	9,54
dal 7° semestre	90	6,80	2,69	0,05	9,54

primo livello – operaio comune					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° semestre	65	4,20	1,92	0,04	6,16
2° semestre	70	4,52	2,07	0,04	6,63
3° semestre	75	4,85	2,22	0,05	7,12
4° semestre	80	5,17	2,37	0,05	7,59
5° semestre	85	5,49	2,52	0,05	8,06
6° semestre	90	5,81	2,66	0,05	8,52
dal 7° semestre	90	5,81	2,66	0,05	8,52

B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ETÀ 18-29 ANNI)

quarto livello – operaio IV° livello					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	6,51	2,17	0,04	8,72
3° e 4° semestre	78	7,05	2,35	0,05	9,45
5° semestre	85	7,68	2,56	0,05	10,29
6° semestre	90	8,14	2,71	0,05	10,90
7° e 8° semestre*	90	8,14	2,71	0,05	10,90

terzo livello – operaio specializzato					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	6,05	2,16	0,04	8,25
3° e 4° semestre	78	6,55	2,34	0,05	8,94
5° semestre	85	7,14	2,55	0,05	9,74
6° semestre	90	7,56	2,70	0,05	10,31
7° e 8° semestre*	90	7,56	2,70	0,05	10,31

secondo livello – operaio qualificato					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	5,44	2,15	0,04	7,63
3° e 4° semestre	78	5,90	2,33	0,05	8,28
5° semestre	85	6,43	2,54	0,05	9,02
6° semestre	90	6,80	2,69	0,05	9,54
7° e 8° semestre*	90	6,80	2,69	0,05	9,54

* Per le lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano

c)

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ETÀ 18-29 ANNI)

quarto livello – operaio IV° livello					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	6,33	2,11	0,04	8,48
3° e 4° semestre	78	7,05	2,35	0,05	9,45
5° semestre	85	7,68	2,56	0,05	10,29
6° semestre	90	8,14	2,71	0,05	10,90

terzo livello – operaio specializzato					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	5,88	2,10	0,04	8,02
3° e 4° semestre	78	6,55	2,34	0,05	8,94
5° semestre	85	7,14	2,55	0,05	9,74
6° semestre	90	7,56	2,70	0,05	10,31

secondo livello – operaio qualificato					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	5,29	2,09	0,04	7,42
3° e 4° semestre	78	5,90	2,33	0,05	8,28
5° semestre	85	6,43	2,54	0,05	9,02
6° semestre	90	6,80	2,69	0,05	9,54

A)

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (ETÀ 15-25 ANNI)

secondo livello – impiegati di 4^ categoria					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° semestre	65	849,75	335,68	6,71	1.192,14
2° semestre	70	915,12	361,50	7,23	1.283,85
3° semestre	75	980,48	387,32	7,75	1.375,55
4° semestre	80	1045,85	413,14	8,26	1.467,25
5° semestre	85	1111,21	438,97	8,78	1.558,96
6° semestre	90	1176,58	464,79	9,30	1.650,67
dal 7° semestre	90	1176,58	464,79	9,30	1.650,67

primo livello – impiegati di 4^ categoria primo impiego					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° semestre	65	726,28	333,37	6,71	1066,36
2° semestre	70	782,15	359,01	7,23	1148,39
3° semestre	75	838,02	384,65	7,75	1230,42
4° semestre	80	893,89	410,30	8,26	1312,45
5° semestre	85	949,76	435,94	8,78	1394,48
6° semestre	90	1005,62	461,58	9,30	1476,50
dal 7° semestre	90	1005,62	461,58	9,30	1476,50

B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ETÀ 18-29 ANNI)

settimo livello – impiegati di 1^ categoria super

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	1608,99	384,35	7,44	2.000,78
3° e 4° semestre	78	1743,07	416,38	8,06	2.167,51
5° semestre	85	1899,50	453,75	8,78	2.362,03
6° semestre	90	2011,24	480,44	9,30	2.500,98
7° e 8° semestre*	90	2011,24	480,44	9,30	2.500,98

sesto livello – impiegati di 1^ categoria

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	1.448,09	381,33	7,44	1.836,86
3° e 4° semestre	78	1.568,76	413,11	8,06	1.989,93
5° semestre	85	1.709,55	450,19	8,78	2.168,52
6° semestre	90	1.810,11	476,67	9,30	2.296,08
7° e 8° semestre*	90	1.810,11	476,67	9,30	2.296,08

quinto livello – impiegati di 2^ categoria

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	1.206,73	376,81	7,44	1.590,98
3° e 4° semestre	78	1.307,30	408,21	8,06	1.723,57
5° semestre	85	1.424,62	444,85	8,78	1.878,25
6° semestre	90	1.508,42	471,02	9,30	1.988,74
7° e 8° semestre*	90	1.508,42	471,02	9,30	1.988,74

* Per le lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano

B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ETÀ 18-29 ANNI)

quarto livello – impiegati di 4° livello					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	1.126,30	375,30	7,44	1.509,04
3° e 4° semestre	78	1.220,16	406,58	8,06	1.634,80
5° semestre	85	1.329,66	443,06	8,78	1.781,50
6° semestre	90	1.407,88	469,13	9,30	1.886,31
7° e 8° semestre*	90	1.407,88	469,13	9,30	1.886,31

terzo livello – impiegati di 3^ categoria					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	1.045,84	373,80	7,44	1.427,08
3° e 4° semestre	78	1.133,00	404,94	8,06	1.546,00
5° semestre	85	1.234,68	441,29	8,78	1.684,75
6° semestre	90	1.307,30	467,24	9,30	1.783,84
7° e 8° semestre*	90	1.307,30	467,24	9,30	1.783,84

secondo livello – impiegati di 4^ categoria					
	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	72	941,26	371,83	7,44	1.320,53
3° e 4° semestre	78	1.019,70	402,82	8,06	1.430,58
5° semestre	85	1.111,21	438,97	8,78	1.558,96
6° semestre	90	1.176,58	464,79	9,30	1.650,67
7° e 8° semestre*	90	1.176,58	464,79	9,30	1.650,67

* Per le lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano

C)

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ETÀ 18-29 ANNI)

settimo livello – impiegati di 1^ categoria super

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	1.564,30	373,67	7,23	1.945,20
3° e 4° semestre	78	1.743,07	416,38	8,06	2.167,51
5° semestre	85	1.899,50	453,75	8,78	2.362,03
6° semestre	90	2.011,24	480,44	9,30	2.500,98

sesto livello – impiegati di 1^ categoria

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	1.407,86	370,74	7,23	1.785,83
3° e 4° semestre	78	1.568,76	413,11	8,06	1.989,93
5° semestre	85	1.709,55	450,19	8,78	2.168,52
6° semestre	90	1.810,11	476,67	9,30	2.296,08

quinto livello – impiegati di 2^ categoria

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	1.173,21	366,35	7,23	1.546,79
3° e 4° semestre	78	1.307,30	408,21	8,06	1.723,57
5° semestre	85	1.424,62	444,85	8,78	1.878,25
6° semestre	90	1.508,42	471,02	9,30	1.988,74

C)

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ETÀ 18-29 ANNI)

quarto livello – impiegati di 4° livello

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	1.095,02	364,88	7,23	1.467,13
3° e 4° semestre	78	1.220,16	406,58	8,06	1.634,80
5° semestre	85	1.329,66	443,06	8,78	1.781,50
6° semestre	90	1.407,88	469,13	9,30	1.886,31

terzo livello – impiegati di 3^ categoria

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	1.016,79	363,41	7,23	1.387,43
3° e 4° semestre	78	1.133,00	404,94	8,06	1.546,00
5° semestre	85	1.234,68	441,29	8,78	1.684,75
6° semestre	90	1.307,30	467,24	9,30	1.783,84

secondo livello – impiegati di 4^ categoria

	%	minimo	contingenza	EDR	totale
1° e 2° semestre	70	915,12	361,50	7,23	1.283,85
3° e 4° semestre	78	1.019,70	402,82	8,06	1.430,58
5° semestre	85	1.111,21	438,97	8,78	1.558,96
6° semestre	90	1.176,58	464,79	9,30	1.650,67

F22-26 - ISA 2026: approvato il nuovo Modello EG69U per le costruzioni e il Modello CPB 2026-2027

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sia il nuovo Modello ISA EG69U per le costruzioni, applicabile per il periodo d'imposta 2025, sia il Modello per accedere al concordato preventivo biennale – CPB per il biennio 2026-2027

Con il Provvedimento n. 71684 del 27 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d'imposta 2025. Tra questi è incluso anche il nuovo Modello ISA EG69U-2026, specifico per il settore delle costruzioni. Via libera anche al nuovo modello per l'adesione al Concordato preventivo biennale (CPB) relativo ai periodi d'imposta 2026 e 2027, corredato dalle relative istruzioni.

Il Modello ISA EG69U rappresenta l'evoluzione del precedente DG69U e sarà applicabile a partire dal periodo d'imposta 2025. La nuova versione dell'indicatore per il settore delle costruzioni è il risultato del confronto tra l'Ance, le altre associazioni del comparto edilizio e la Commissione degli Esperti, che nei prossimi giorni sarà chiamata a esprimere il via libera definitivo al nuovo indice.

In questa sede, l'Ance ha espresso un parere favorevole, ritenendo il nuovo indicatore complessivamente idoneo a rappresentare la realtà produttiva del sistema delle costruzioni.

Rispetto al precedente modello, nel nuovo ISA EG69U sono state introdotte alcune novità nel Quadro C – “Elementi specifici dell'attività”. In particolare sono stati inseriti:

il rigo C45, tra gli “Altri elementi specifici”, relativo ai costi sostenuti come General Contractor per lavori realizzati da altre imprese;

i righe C52 e C53, relativi al cambio di destinazione dei beni immobili, rispettivamente per il valore degli immobili passati nel periodo d'imposta da rimanenze a immobilizzazioni e da immobilizzazioni a rimanenze.

Tali informazioni sostituiscono quelle precedentemente richieste nel Quadro E – “Dati per la revisione”, che è stato eliminato a seguito dell'aggiornamento dell'ISA per il settore delle costruzioni.

Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2026) relativa al periodo d'imposta 2025. La trasmissione telematica potrà essere effettuata dai contribuenti o tramite intermediari abilitati attraverso i canali Entratel o Fisconline.

Il nuovo indicatore EG69U sarà approvato con decreto ministeriale entro il 30 marzo 2026. Successivamente seguirà un ulteriore decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individuerà gli specifici correttivi applicabili al periodo d'imposta 2025, da emanare entro il 30 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 (legge n. 96/2017).

Come già avvenuto lo scorso anno, le istruzioni generali del modello ricordano che sono tenuti alla presentazione degli ISA anche i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta 2026-2027. Per tali annualità, infatti,

restano fermi sia gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, sia l'obbligo di presentazione dei modelli ISA.

Infine, lo stesso Provvedimento n. 71684/2026 ha approvato anche il Modello CPB 2026-2027, con le relative istruzioni, per consentire l'adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027, in attuazione del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.



Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e della relativa evoluzione

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA") di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni sono costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, queste ultime comuni ai modelli che ne prevedono espressamente il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.

1.2. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche

del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli *ISA* indicati nella Tabella 1 allegata alla Parte Generale delle istruzioni e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dalla loro applicazione, sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli, in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo *ISA*, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'*ISA* relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.3. Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi *ISA*, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2025, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10;
- c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00,

devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

- EK02U - Attività degli studi di ingegneria, per l'attività di cui alla lettera a);
- EK04U - Attività degli studi legali, per l'attività di cui alla lettera b).

- EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da c) a e);
- EK18U - Attività degli studi di architettura, per le attività di cui alle lettere f) e g);
- EK22U - Servizi veterinari, per l'attività di cui alla lettera h).

1.4. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, i contribuenti che utilizzano l'applicativo *RedditiOnLine*, possono effettuare sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l'importazione nel *software* per l'applicazione degli *ISA*, dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2025, avvalendosi dell'apposita funzionalità informatica.

1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione

2.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito "*CPB*") per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione della proposta stessa.

2.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli *ISA*, tenuti all'applicazione degli stessi per il medesimo periodo d'imposta e che intendono aderire alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

3.1. I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti *internet* a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.

4. Modalità per la trasmissione dei dati

4.1. I modelli di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2. La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio *Entratel* o il servizio *Fisconline*, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

4.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli *ISA*, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, e/o i dati relativi al calcolo della proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

5. Asseverazione

5.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA*, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lett. *b*) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “*Regolamento*”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 e nel Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Tali norme hanno rispettivamente istituito e disciplinato gli *ISA* e il *CPB* per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.

Gli istituti citati hanno la finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 1 del citato articolo 9-*bis* prevede, altresì, che gli *ISA* siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

L'articolo 9-*bis* ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli *ISA* siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
- i contribuenti cui si applicano gli *ISA* dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli *ISA*.

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria per l'elaborazione della proposta di *CPB*.

Il comma 1 dell'articolo 9 della medesima disposizione prevede che la proposta di *CPB* è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli *ISA* e delle risultanze della loro

applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

6.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli *ISA* e di elaborazione della proposta di *CPB*. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei SPA, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli *ISA* nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di *CPB*. Sogei SPA è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*) del *Regolamento*), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*) del *Regolamento*), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.

6.5. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento* necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

6.6. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del *Regolamento*.

Motivazioni

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, prevede che i modelli delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP siano approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo.

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli *ISA* dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

I modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2025, con le relative istruzioni, costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello *REDDITI* relativo al medesimo periodo d'imposta.

Inoltre, il decreto legislativo n. 13 del 2024, sulla base della delega di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 81, ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti e che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere al *CPB* e che la proposta di *CPB* è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati:

- i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2025 e della loro successiva evoluzione;

- il modello con cui i contribuenti che applicano gli *ISA*, comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e la relativa accettazione.

Il presente provvedimento prevede altresì che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi *ISA* da applicare anche alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero alle società tra avvocati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2025, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10;
- c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00,

devono compilare il modello *ISA* afferente alla specifica attività economica.

Inoltre, al punto 5 è richiamato l'istituto dell'asseverazione, applicabile agli *ISA* per effetto di quanto previsto al comma 18 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Viene altresì approvato, nell'ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all'applicazione degli *ISA*, un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI relativo al p.i. 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli *ISA* relativi al p.i. 2025.

Tali informazioni possono essere esportate dall'applicativo *RedditiOnLine* all'interno del *software* degli *ISA* con un sistema informatico di precompilazione.

Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* e di adesione al *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Considerato, infine, che, con riferimento agli *ISA* e alla proposta di *CPB*, nelle disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell'articolo 36, comma 1, del *Regolamento*, consultare l'autorità di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*".

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante “*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2008, recante “*Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore*”;

Legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”* (articolo 10);

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive modificazioni, recante *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”* (articolo 4-bis);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”*;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”*;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2024, recante *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”*;

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante *“Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”* (articolo 4);

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”;

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2025, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche - periodo d’imposta 2024*”;

Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

CODICE FISCALE

	Codice attività								
Domicilio fiscale	Comune							Provincia	
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi							Barrare la casella	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)							Numero	
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA					Ricavi		,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ					Ricavi		,00
	3 Aggi o ricavi fissi						Ricavi		,00
	4 Altre attività						Ricavi		,00

QUADRO A

Personale

		Numero giornate retribuite	
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)		
A03	Apprendisti		
		Numero	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
			Percentuale di lavoro prestato
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A08	Associati in partecipazione		
A09	Soci amministratori		
A10	Soci non amministratori		
A11	Amministratori non soci		
		Numero giornate	
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

Ambito di attività		Percentuale sulla produzione	
C01	Edilizia abitativa pubblica		%
C02	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
C03	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
C04	Lavori pubblici		%
C05	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
C06	Lavori complementari		%
C07	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
Specializzazione		Percentuale sulla produzione	
C08	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico		%
C09	Lavori di fondazione e palificazione		%
C10	Lavori generali di costruzione di edifici		%
C11	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)		%
C12	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS		%
C13	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)		%
C14	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)		%
C15	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)		%
C16	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture		%
C17	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze		%
C18	Installazione di grondaie e pluviali		%
C19	Demolizione di edifici e altre strutture		%
C20	Microdemolizione		%
C21	Rimozione di strutture ed elementi in amianto		%
C22	Preparazione e sgombero di cantieri/siti		%
C23	Movimento terra		%
C24	Drenaggi di terreni/cantieri		%
C25	Scavo di pozzi d'acqua		%
C26	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)		%
C27	Conduzione gru		%
C28	Altro		%
		TOT = 100%	
Produzione e/o lavorazione conto terzi			
C29	Percentuale della produzione effettuata per il committente principale (indicare solo se superiore al 50%)		%
Modalità di acquisizione dei lavori		Percentuale sulla produzione	
C30	In appalto		%
C31	In subappalto		%
C32	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	
Luogo di svolgimento dell'attività			
C33	Regione nella quale è effettuata la maggior parte della produzione		
C34	Comune (ricompreso all'interno della Regione indicata al rigo precedente) nel quale è effettuata la maggior parte della produzione		
C35	Provincia del Comune indicato al rigo precedente		

(segue)

ISA **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

— 2026 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

EG69U

- Costruzioni

1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2025, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

“Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici” - 39.00.01;
“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” - 41.00.00;
“Costruzione di strade e autostrade” - 42.11.00;
“Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane” - 42.12.00;
“Costruzione di ponti e gallerie” - 42.13.00;
“Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi” - 42.21.00;
“Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni” - 42.22.00;
“Costruzione di opere idrauliche” - 42.91.00;
“Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.” - 42.99.00;
“Demolizione” - 43.11.00;
“Preparazione del sito per scavi archeologici” - 43.12.01;
“Altre attività di preparazione del cantiere edile” - 43.12.09;
“Trivellazioni e perforazioni” - 43.13.00;
“Realizzazione di coperture” - 43.41.00;
“Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici” - 43.42.00;
“Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile” - 43.50.00;
“Interventi su siti ed edifici storici e archeologici” - 43.99.02;
“Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.” - 43.99.09.

Il modello è composto da:

- frontespizio;
- quadro A – Personale;
- quadro C – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Dati contabili.

Le istruzioni di carattere generale, comuni a tutti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono contenute nel documento “Istruzioni Parte generale ISA”.

ATTENZIONE

Per le **cause di esclusione** dall'applicazione degli ISA si rimanda a quanto esposto nel paragrafo “Chi non li applica” delle “Istruzioni Parte generale ISA”. In particolare, per questo ISA si precisa che, ai fini della verifica del limite di esclusione dall'applicazione, i ricavi delle imprese interessate devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- negli appositi campi, il Comune e la Provincia del domicilio fiscale;
- se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi, mediante barratura della relativa casella;
- il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta (solo nel caso in cui il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi).

Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni.

Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 14 novembre 2025, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non gestite dal medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale prospetto si rinvia al documento “Istruzioni Parte generale ISA”.

3. QUADRO A – PERSONALE

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento “Istruzioni Quadro A, Personale”.

4. QUADRO C – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

In particolare, indicare:

Ambito di attività

- nel **rigo Co1**, la percentuale dell'attività svolta nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o della riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo Co2**, la percentuale dell'attività svolta nell'ambito dell'edilizia abitativa privata di nuova costruzione, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo Co3**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dell'edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio capannoni industriali, uffici, negozi, garage, parcheggi), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo Co4**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dei lavori pubblici, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, edifici assimilati). In tale rigo devono essere ricompresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici ed opere. Non devono essere indicati, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere riportati nel rigo Co1;
- nel **rigo Co5**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della riqualificazione e del recupero di edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicati i lavori di recupero di edifici pubblici, da riportare nel rigo Co1 (edilizia abitativa pubblica) o Co4 (lavori pubblici);
- nel **rigo Co6**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dei lavori complementari, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che devono essere considerati complementari, ad esempio, i seguenti lavori: impermeabilizzazioni, stuccature e verniciature civili e industriali, isolamento termico, acustico e antiumido, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, manutenzione di ciminiere, di forni e di impianti industriali, rivestimenti refrattari e antiacidi, posatura di pavimenti;
- nel **rigo Co7**, la percentuale di attività svolta relativa alla produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da Co1 a Co7 deve risultare pari a 100.

Specializzazione

- nei **rigi da Co8 a C28**, per ciascuna tipologia di specializzazione di lavori individuata, la percentuale di attività realizzata, in rapporto al valore complessivo dell'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da Co8 a C28 deve risultare pari a 100.

Produzione e/o lavorazione conto terzi

- nel **rigo C29**, la percentuale della produzione effettuata per conto del committente principale, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Qualora tale percentuale non superi il 50% del totale della produzione, il rigo non deve essere compilato.

Modalità di acquisizione dei lavori

- nei **rigi da C30 a C32**, per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, la percentuale di attività effettivamente svolta, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nel corso del periodo d'imposta, non sono ancora iniziati alla data di chiusura dello stesso, mentre devono essere computati i lavori acquisiti nel corso dei periodi d'imposta precedenti, ma eseguiti nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello. Si precisa, inoltre, che:
 - nel **rigo C30**, devono essere indicati i lavori acquisiti in appalto da committenti sia pubblici che privati;
 - nel **rigo C31**, devono essere indicati i lavori acquisiti in subappalto da committenti/appaltatori;
 - nel **rigo C32**, devono essere indicati i lavori eseguiti di propria promozione, con esclusione dei lavori acquisiti in appalto e in subappalto, da committenti o su commessa, che devono, invece, essere ricompresi nei rigi C30 o C31.
- Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da C30 a C32 deve risultare pari a 100.

Luogo di svolgimento dell'attività

Nei **rigi da C33 a C35** sono richieste informazioni relative al luogo di svolgimento dell'attività, intesa come produzione che ha generato nel periodo d'imposta ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C33**, la Regione nella quale viene effettuata la maggior parte dell'attività;
- nel **rigo C34**, il Comune, nell'ambito della Regione indicata nel rigo precedente, nel quale viene effettuata la maggior parte dell'attività;
- nel **rigo C35**, la Provincia del Comune indicato al rigo precedente.

Localizzazione dell'attività

Nei **righi** da **C36** a **C41**, per ciascuna localizzazione geografica individuata, deve essere indicata la percentuale di attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C36**, la percentuale di attività svolta nell'ambito del Comune indicato nel rigo C34, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo C37**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della Provincia del Comune indicato nel rigo C34, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze, al netto della percentuale già indicata nel rigo C36;
- nel **rigo C38**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della Regione del Comune indicato nel rigo C34, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze, al netto delle percentuali già indicate nei righi C36 e C37;
- nei **righi** da **C39** a **C41**, la percentuale di attività svolta nell'ambito delle aree territoriali indicate, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Le percentuali sono da indicare al netto di quelle già indicate nei righi C36, C37 e C38.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei righi da C36 a C41 deve risultare pari a 100.

Altri elementi specifici

- nel **rigo C42**, l'ammontare delle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 per le quali l'IVA deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 17-ter ("split payment");
- nel **rigo C43**, l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge relative a prestazioni di servizi rese dai subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) e a prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) DPR 633/72;
- nel **rigo C44**, l'ammontare delle ritenute operate dalle banche e dalle Poste italiane spa ai sensi dell'art. 25 del D. L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio;
- nel **rigo C45**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'impresa che ha assunto il ruolo di General Contractor per lavori realizzati da altre imprese.

Prodotti in corso di lavorazione e finiti

- nel **rigo C46**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, primo periodo, del TUIR. In particolare, devono essere indicati i costi per i lavori in corso valorizzati all'inizio del periodo d'imposta e sostenuti nel periodo d'imposta precedente. Si precisa che l'ammontare da indicare in tale rigo deve essere comprensivo anche delle esistenze iniziali di cui all'art. 93 comma 6 del TUIR (art. 9 del D. Lgs. n. 192/2024). Tali costi afferiscono a lavori in corso promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi). Si precisa, infine, che l'ammontare da indicare in tale rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fo8 del Quadro F – Dati contabili;
- nel **rigo C47**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, primo periodo, del TUIR. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori in corso al termine del periodo d'imposta, promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi). Si precisa che l'ammontare da indicare in tale rigo deve essere comprensivo anche delle rimanenze finali di cui all'art. 93 comma 6 del TUIR (art. 9 del D. Lgs. n. 192/2024). Si precisa, infine, che l'ammontare da indicare in tale rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fog del Quadro F – Dati contabili;
- nel **rigo C48**, il valore delle esistenze iniziali relative solamente a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fo8 del Quadro F – Dati contabili. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici e opere ultimate presenti all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti);
- nel **rigo C49**, il valore delle rimanenze finali relative solamente a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Fog del Quadro F – Dati contabili. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè, non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici o opere ultimate indicati tra le rimanenze alla fine del periodo di imposta).

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

- nel **rigo C50** deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art.1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è compreso nel valore da riportare nel rigo Fo6 del Quadro F - Dati contabili;

– nel **rigo C51** deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è compreso nel valore da riportare nel rigo Fo7 del Quadro F – Dati contabili.

Cambio di destinazione dei beni immobili

In questa sezione devono essere fornite informazioni relative ad eventuali operazioni di riclassificazione contabile di beni immobili operate, nel periodo d'imposta, a seguito di cambi di destinazione degli stessi.

- nel **rigo C52**, il valore complessivo dei beni immobili passati, nel corso del periodo d'imposta, da rimanenze a immobilizzazioni;
- nel **rigo C53**, il valore complessivo dei beni immobili passati, nel corso del periodo d'imposta, da immobilizzazioni a rimanenze.

5. QUADRO F – DATI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento **"Istruzioni Quadro F, Dati contabili"**.

	Codice ISA		
	Codice attività		
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		
QUADRO P	Condizioni di accesso		
	Po1	Presenza dei requisiti	☐ Barrare la casella
	Po2	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	☐ Barrare la casella
	Po3	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	☐
	Dati contabili		
	Po4	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
	Po5	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00
	Proposta CPB		
	Po6	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00
	Po7	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2027	,00
Po8	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00	
Po9	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2027	,00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe Po2 e Po3			
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini del CPB per il p.i. 2026 e il p.i. 2027 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026 e firma delle dichiarazioni sostitutive Po2 e Po3	FIRMA	

CPB **Concordato preventivo biennale**

— 2026/2027 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini della determinazione della proposta
di Concordato preventivo biennale
per i periodi d'imposta 2026 e 2027

ISTRUZIONI

1. IL MODELLO CPB

Il presente modello è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale – CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026.

2. COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.

In particolare, indicare:

- il codice fiscale;
- il codice ISA;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE

Si precisa che le informazioni sopra indicate devono essere compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato con modalità autonoma (codice “2 – Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” – si veda il par. 4 – Comunicazione di revoca del CPB);

Condizioni di accesso

- nel **rigo Po1**, barrando la casella, di non avere debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi ovvero, entro i termini per aderire al concordato, di avere estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Si precisa che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, non concorrono ai fini del calcolo di tale soglia;
- nel **rigo Po2**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:
 - 1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
 - 2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto si rimanda al par. 2.1.2 della circolare n. 18/E del 17/9/2024;
 - 3) conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
 - 4) adesione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
 - 5) realizzazione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda o di ramo di azienda che abbiano interessato la società o l'ente, ovvero presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Si ricorda che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
 - 6) partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, o a società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o a società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, qualora non vi sia adesione al concordato da parte dell'associazione o società partecipata per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato, fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA;
 - 7) adesione al concordato da parte di un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, o di una società tra professionisti, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o di una società tra avvocati, di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, qualora non aderiscano al concordato, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR;

– nel **rigo Po3**, il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, individuati con decreto ministeriale (vedi box *"Eventi straordinari"*).

In particolare, indicare:

- con il **codice 1**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- con il **codice 2**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- con il **codice 3**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Eventi straordinari

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
 4. sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Si precisa che le dichiarazioni relative a:

- assenza di condanne (rigo Po2 punto 2);
- presenza di eventi straordinari (rigo Po3);

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.

Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di CPB, sono sottoscritte apponendo la firma al rigo P10;

Dati contabili

– nel **rigo Po4**, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2025.

In particolare:

- 1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del TUIR;
- la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

- 2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all'articolo 54 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– nel **rigo Po5**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2025. Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti indicate, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, al punto 1) e al punto 2) del rigo Po4, ove rilevanti ai fini IRAP. Si precisa, infine, che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 (cfr. circolare 17 settembre 2024, n. 18, par. 2.2.1);

Proposta CPB

– nel **rigo Po6**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2026.

Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del TUIR;
- c) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:

- a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR;
- b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– nel **rigo Po7**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2027.

Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2027 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del TUIR;
- c) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2027 non considera i valori relativi a:

- a) le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR;
- b) i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– nel **rigo Po8**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026. Si precisa che tale valore non considera le componenti del reddito d'impresa indicate alle lettere a), b) e c) del rigo Po6 ovvero le componenti del reddito di lavoro autonomo indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo rigo Po6, ove rilevanti ai fini IRAP;

– nel **rigo Po9**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2027. Si precisa che tale valore non considera le componenti del reddito d'impresa indicate alle lettere a), b) e c) del rigo Po7 ovvero le componenti del reddito di lavoro autonomo indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo rigo Po7, ove rilevanti ai fini IRAP.

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe Po2 e Po3

– Apponendo la firma al **rigo P10**, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2026 e il periodo d'imposta 2027 e alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righe Po2 e Po3. Si ricorda che l'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2025-2026.

3. COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL CPB

Si aderisce alla proposta di CPB inviando il modello CPB con le seguenti modalità alternative, a scelta del contribuente:

- congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- in modo autonomo, compilando la casella "Comunicazione CPB", indicando il **codice "1 – Adesione"**. In tal caso, nel Frontespizio del modello Redditi dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso si intenda modificare una comunicazione di adesione in precedenza inviata, si potrà inviare, **nei termini per l'adesione al CPB**, una nuova comunicazione di adesione senza necessità di revocare la precedente.

4. COMUNICAZIONE DI REVOCA DEL CPB

La comunicazione di revoca del concordato preventivo biennale può essere inviata, **entro i termini per l'adesione al CPB**, con le seguenti modalità alternative, a scelta del contribuente:

- in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con **codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”**.
In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, **saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate**. Con tale modalità può essere inviata eventualmente una nuova comunicazione di adesione al CPB, congiuntamente alla dichiarazione; si riportano di seguito i seguenti esempi:
 - società di capitali, che abbia prestato adesione al CPB e intenda revocarla avendo rilevato la sussistenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA per il p.i. 2025: in tal caso si potrà inviare la dichiarazione dei redditi completa, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”, e indicando nella casella del rigo RF1, colonna 2 (“ISA: cause di esclusione”) il codice relativo alla causa di esclusione rilevata;
 - contribuente persona fisica, che abbia prestato adesione al CPB sia con riferimento al reddito di impresa che al reddito di lavoro autonomo e intenda successivamente revocare solo l'adesione prestata per quest'ultima tipologia reddituale: in tal caso si potrà inviare la dichiarazione dei redditi completa, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”, allegando alla dichiarazione i modelli ISA relativi alle due tipologie reddituali, congiuntamente alla comunicazione di adesione (modello CPB) relativa alla proposta ai fini del reddito di impresa;
 - in modo autonomo, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con **codice “2 – Revoca”**. In tal caso, nel Frontespizio del modello Redditi dovranno essere inserite solo le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti;
- In caso di invio di comunicazione di revoca con modalità autonoma, dovranno essere compilate le seguenti informazioni del modello CPB:
- il codice fiscale;
 - il codice ISA;
 - il codice attività relativo alla attività prevalente;
 - la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella il **codice 1**, se si tratta di reddito d'impresa, oppure il **codice 2**, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

F23-26 - Pmi, via libera alla legge annuale: torna la sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete

Il 4 marzo scorso il Senato ha approvato in via definitiva la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento introduce una serie di interventi volti a rafforzare il sistema produttivo italiano, attraverso misure di sostegno dedicate alle Pmi, ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso, in via definitiva, la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento, che introduce una serie di interventi destinati a rafforzare il sistema produttivo italiano con misure a sostegno delle Pmi, è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le misure di sostegno, c'è anche una novità in materia fiscale: la reintroduzione di un regime di sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.

Come noto, il contratto di rete consente a due o più imprese di collaborare stabilmente per accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Attraverso questo strumento, disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009, le imprese partecipanti si impegnano a:

- collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero;
- a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora
- a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Per incentivare questi progetti comuni tra imprese e rafforzare la competitività soprattutto delle Pmi, l'articolo 1 della Legge introduce per il triennio 2026-2028 un regime di sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.

Il regime agevolato sarà diretto a favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili dell'esercizio accantonate ad apposita riserva e destinati agli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Dunque, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete viene riconosciuto il beneficio del regime di sospensione d'imposta con riferimento alla quota degli utili dell'esercizio, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Tale quota di utili, quindi, non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui essi si riferiscono, a condizione che, negli esercizi successivi:

- la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
- non venga meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo non concorrente alla formazione del reddito d'impresa non può, in ogni caso, eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa.

Inoltre, l'agevolazione può essere fruita nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi d'imposta coperti dalla misura.

Quanto alle modalità di fruizione, l'agevolazione opera in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Il comma 3 specifica che i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione saranno stabiliti con decreto del Mimit, di concerto con il Mef, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 4 marzo 2026, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati:*

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

CAPO I

MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERI- MENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al

comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente

riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente ».

Art. 3.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile

2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.

Art. 4.

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

1. La presente legge riconosce quali «enti mutualistici di sistema» le società denomi-

nate «centrali consortili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;

b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;

c) la costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;

d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;

b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 5.

(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)

1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane » sono sostituite dalle seguenti: « I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili », le parole: « e del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e dei commi 1 e 3 », le parole: « e, nel novero di questi, » sono sostituite dalla seguente: « ovvero » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo quanto previsto dall'allegato II.12 ».

Art. 6.

(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un

rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente

all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 7.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;

b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;

c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;

d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;

e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;

f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello *stock* di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « cartolarizzazione dei crediti » sono inserite le seguenti: « , anche futuri, »;

2) alla lettera *b-bis*), dopo le parole: « beni mobili » è inserita la seguente: « anche »;

b) all'articolo 7, comma 2-*octies*:

1) le parole: « può destinare i crediti stessi, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* »;

c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 9.

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla-

tivo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali ».

Art. 10.

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente:

« *5-ter.* In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) all'articolo 37:

1) al comma 4, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione

che in caso di riduzione dell'orario di lavoro »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato ».

2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « corso di formazione o di riqualificazione » sono inserite le seguenti: « , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ».

3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali »;

b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: « per la violazione » sono inserite le seguenti: « dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e ».

Art. 12.

(Verifiche di attrezzature)

1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: « Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale » è inserita la seguente: « Piattaforme di lavoro mobili

elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – Verifica triennale ».

Art. 13.

(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.

Art. 14.

(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) al comma 2, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;

b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana;

c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;

d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finan-

ziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministra-

zioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

*(Riferimento all'artigianato
nella pubblicità)*

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di « artigiano », all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo ».

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato ».

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 18.

(Finalità)

1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni *online* illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e ter-

male, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni *online* attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Art. 19.

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. La recensione *online* è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione *online* attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione *online* corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione *online* non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.

2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.

Art. 20.

(Divieti)

1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto le-

gislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni *online*, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.

2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 21.

(Linee guida e monitoraggio)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni *online*.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.

3. Ai fini del rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

Art. 22. <i>(Disposizioni transitorie)</i> 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 23. <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i> 1. Dall’attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. CAPO V TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI <i>START-UP</i> INNOVATIVE Art. 24. <i>(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)</i> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di <i>start-up</i> innovative, di <i>spin-off</i>, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di <i>start-up</i>, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la reda-	zione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) unificazione e razionalizzazione della disciplina; b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa; c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità; e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di <i>start-up</i> innovative e <i>spin-off</i> per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto
---	---

legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Quale il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25.

(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa

(uno ‘*Small Business Act*’ per l'Europa)” e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante “Riesame dello ‘*Small Business Act*’ per l'Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, e della comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI” »;

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “*Reality Checks*”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme »;

b) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “*Reality Checks*” di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità ».

CAPO VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 26.

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 20.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 abitanti ».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « potenziali investitori esteri » sono inserite le seguenti: « , e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrat-

tività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto ».

3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono inserite le seguenti: « da un rappresentante del Ministero del turismo, ».

IL PRESIDENTE

F24-26 - Costruzioni - aggiornato l'Indice di affidabilità fiscale, approvato il nuovo EG69U

Approvato dalla Commissione degli esperti, di cui fa parte anche l'Ance, il nuovo ISA per le costruzioni EG69U, applicabile già dal periodo d'imposta 2025. Via libera anche ai correttivi straordinari, che adeguano i risultati del nuovo indicatore a particolari fenomeni economici in grado di incidere sulle risultanze

Via libera della Commissione degli esperti alla revisione dell'Indice sintetico di affidabilità fiscale per il settore delle costruzioni. Il nuovo indicatore ISA EG69U sostituirà il precedente DG69U e sarà applicato già a partire dal periodo d'imposta 2025, insieme ai relativi correttivi.

La decisione è stata assunta nel corso della riunione dell'11 marzo della Commissione, organismo di cui fa parte anche l'Ance. Sono stati approvati sia i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale – evoluzione di quelli adottati nel 2024 – sia i correttivi destinati a tenere conto di eventuali riduzioni dei margini di redditività e produttività delle imprese.

L'approvazione è in linea con la posizione espressa dall'Ance nel parere trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 17 novembre 2025 sul nuovo ISA per il comparto edilizio. Nel documento l'Associazione aveva espresso parere favorevole all'evoluzione dello strumento, evidenziando tuttavia la necessità di considerare alcuni fattori economici specifici del settore che potrebbero influire sulla capacità dell'indicatore di rappresentare correttamente la realtà produttiva delle imprese.

Si tratta, in particolare, dei seguenti fattori:

- il “caro materiali” e i suoi effetti sull'indicatore di anomalia “costo del materiale impiegato”;
- il sottoutilizzo dei beni strumentali dovuto al ridimensionamento della domanda, alla frammentazione delle commesse e alla ciclicità tipica dell'attività edilizia, che incide sull'indicatore di anomalia “Gestione dei beni strumentali”;
- il mancato utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, che potrebbe riflettersi sull'indicatore di anomalia “Redditività”;
- l'incidenza sugli oneri finanziari delle imprese che hanno acquisito crediti d'imposta da bonus fiscali, anche per effetto dello sconto in fattura praticato ai committenti/beneficiari degli incentivi (quando ancora normativamente possibile);
- la valutazione, nell'ambito delle variabili territoriali, della potenziale criticità per le imprese multi-provinciali, che realizzano una quota significativa della produzione in territori diversi rispetto al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le osservazioni formulate dall'Ance, fornendo risposte specifiche sui diversi aspetti evidenziati dall'Associazione, di cui si terrà conto nell'elaborazione della funzione di stima del nuovo ISA EG69U, costruito sulla base delle informazioni degli ultimi 8 periodi d'imposta (2016-2023).

Per quanto riguarda, ad esempio, gli effetti del caro materiali sull'attività edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il fenomeno viene rappresentato attraverso la diminuzione di alcuni indicatori, tra cui quelli relativi all'andamento dei ricavi per attività, ai ricavi per

addetto e al valore aggiunto per addetto, adeguati poi al periodo d'imposta di riferimento.

In ogni caso, la specificità del settore delle costruzioni verrà tenuta in debita considerazione anche dai correttivi "straordinari" da applicare per il periodo d'imposta 2025, anch'essi approvati nella riunione dell'11 marzo, che interesseranno tutti i settori produttivi e, quindi, la platea delle imprese soggette agli ISA.

Dopo il via libera della Commissione degli esperti, il nuovo indicatore EG69U verrà approvato con decreto ministeriale entro il prossimo 30 marzo 2026, a cui seguirà l'ulteriore Decreto Mef, da emanare entro il 30 aprile di quest'anno (cfr. art. 9-bis, co. 2, DL 50/2017 – Legge 96/2017), che individuerà gli specifici correttivi applicabili per il periodo d'imposta 2025, che sono stati analizzati e approvati nel corso della stessa riunione dell'11 marzo 2026. In particolare, oltre agli indicatori/correttivi già individuati per gli anni precedenti e riproposti anche per gli ISA 2026, relativi al 2025 ("contrazione margini di redditività e produttività" e "contrazione del margine settoriale"), è stato individuato un nuovo correttivo che rileva la eventuale "contrazione della capacità di generare valore".

Nel corso della riunione, l'Ance ha confermato il proprio *parere favorevole* sugli ISA di settore 2025-2026 e sui relativi correttivi, ritenuti idonei a rappresentare la realtà produttiva del comparto. In ogni caso, con riferimento ai test specifici di operatività sulle singole imprese, occorre valutare attentamente la presenza di eventuali fenomeni che possono incidere sui ricavi (ad esempio, il caro materiali, i crediti da bonus edilizi incagliati, il disconoscimento dei margini del subappalto da General Contractor).

Sul tema si ricorda infine che, con il Provvedimento n. 71684/2026, l'Agenzia delle Entrate ha già approvato il Modello ISA EG69U-2026, che fa parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2025.

**INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE
COSTRUZIONI – ISA EG69U
(EVOLUZIONE DELL'ISA DG69U)**

**Osservazioni Ance
14 novembre 2025**

SOMMARIO

Osservazioni generali	2
Osservazioni specifiche: Indicatori Elementari di Anomalia	5
<i>1. GESTIONE CARATTERISTICA: COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO</i>	<i>5</i>
<i>2. INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI</i>	<i>5</i>
<i>3. INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: REDDITIVITÀ</i>	<i>5</i>
<i>4. GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA: INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI</i>	<i>6</i>
<i>5. VARIABILI TERRITORIALI – APPROFONDIMENTO PER LE IMPRESE MULTI-PROVINCIALI</i>	<i>7</i>
Conclusioni	8

Osservazioni generali

Nel corso della Riunione con l'Agenzia delle Entrate e con la SOGEI, tenutasi il 22 ottobre 2025, è stato presentato l'*Indice Sintetico di Affidabilità fiscale per le costruzioni EG69U*, che costituisce l'evoluzione dell'attuale DG69U e che sarà applicabile dal periodo d'imposta 2025.

Anche questa nuova versione dell'Indicatore interessa le attività di Costruzione e tiene conto della nuova classificazione ATECO in vigore dal 1° aprile 2025, in base alla quale le attività vengono individuate dai seguenti codici:

- 39.00.01 - Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici
- 41.00.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 42.11.00 - Costruzione di strade e autostrade
- 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
- 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
- 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
- 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
- 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
- 42.99.00 - Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
- 43.11.00 - Demolizione
- 43.12.01 - Preparazione del sito per scavi archeologici
- 43.12.09 - Altre attività di preparazione del cantiere edile
- 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni
- 43.41.00 - Realizzazione di coperture
- 43.42.00 - Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici
- 43.50.00 - Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile
- 43.99.02 - Interventi su siti ed edifici storici e archeologici
- 43.99.09 - Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.

Come nella precedente evoluzione (applicata nelle annualità 2023 e 2024), nell'ambito degli indicatori di anomalia, **anche l'ISA EG69U tiene conto dell'incidenza sugli oneri finanziari, oltreché dello *split payment*, anche di ulteriori meccanismi quali il "reverse charge" e la ritenuta dell'11%, operata dalle banche all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con le attuali detrazioni fiscali (Bonus edilizia, Ecobonus e Sismabonus).**

Pertanto, anche in base alle osservazioni dell'Ance formulate già in sede di approvazione della versione originaria dell'*Indice sintetico per le costruzioni*, l'ISA DG69U, applicabile dall'annualità 2025, terrà conto dell'incidenza dei suddetti meccanismi sugli oneri finanziari.

Inoltre, sempre in virtù dei rilievi formulati dall'Ance nell'ambito del precedente Modello, anche il **nuovo indicatore terrà conto, nella struttura informativa del metamodello del settore relativo ai Modelli di Business (MoB), dell'eventuale assunzione del ruolo di *General Contractor***, come figura di coordinamento dei lavori che, anche per effetto del cd *Superbonus*, si è diffusa negli ultimi anni nell'ambito dell'edilizia privata e, più in

particolare, nel comparto della riqualificazione. A parere dell'Ance, infatti, tale fenomeno continua ad assumere rilievo nell'ambito della stima dei ricavi, in virtù del fatto che, a prescindere dalla tipologia di mandato conferito al *General Contractor* stesso (con o senza rappresentanza), una parte del corrispettivo a questi riconosciuto non può qualificarsi come ricavo *tout court*, quanto piuttosto come ristoro di un costo sostenuto per conto del committente. Questo, pertanto, potrebbe rappresentare un elemento qualificante nell'ambito dei Modelli di Business.

Si apprezza, inoltre, l'inclusione, già nel precedente modello, dei **nuovi criteri di valutazione fiscale delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi, di durata infrannuale o ultrannuale** (che possono essere valutate, in base ai principi contabili, a scelta, sia in base al criterio della "*commessa completata*", sia secondo la "*percentuale di completamento*" - cd. doppio binario), in vigore dal 2024, che hanno sostanzialmente modificato l'impostazione precedente e che incidono in modo rilevante sulla rappresentazione economico-finanziaria dell'attività delle imprese del settore.

Per quanto riguarda, più nello specifico, il **nuovo ISA** si osserva, in linea generale, che, essendo costruito sulla base di periodi d'imposta dal 2016 al 2023, lo stesso **tiene conto anche di annualità** (in particolare dal 2020 in poi) nelle quali le **imprese del settore delle costruzioni hanno registrato un incremento delle attività specie nel comparto della riqualificazione edilizia**, dovuto all'introduzione del *Superbonus* che ha dato una spinta agli interventi di recupero dell'esistente.

Tale incremento dell'attività ha comportato una **tendenziale strutturazione delle imprese** che, per rispondere più adeguatamente alla crescente domanda nel comparto dell'edilizia privata, hanno aumentato i propri *asset* patrimoniali, effettuando **investimenti in beni strumentali ed attrezzature**, anche grazie agli incentivi *Industria 4.0* e *Transizione 5.0*, e **potenziando i livelli occupazionali**, registrando un **aumento dei costi operativi** che dovrebbe essere considerato nel nuovo Indicatore.

Allo stesso modo, si ritiene opportuno considerare che gli **effetti incrementativi** saranno **destinati ad esaurirsi proprio nel biennio di applicazione del nuovo ISA**, a causa sia delle intervenute modifiche normative che hanno comportato una riduzione delle iniziative (ad. es. fine del *Superbonus*), sia dell'attuale contesto economico, ancora gravato da tensioni geopolitiche.

Tenuto conto di ciò, occorre appurare che **l'ISA, così costruito, non rischi di sovrastimare la redditività delle imprese** che, nel 2025, hanno già registrato una flessione dei ricavi rispetto ai periodi precedenti e di **attribuire una maggior produttività** rispetto a quella reale, considerando, nelle stime, l'incremento del valore dei beni strumentali conseguente al temporaneo aumento delle attività registrato negli anni passati e ora già in flessione.

Proprio per tener conto del diverso andamento congiunturale dei vari comparti economici delle costruzioni, si continua a ritenere opportuna, anche nel nuovo ISA, la differenziazione per i principali segmenti produttivi che, complessivamente, rappresentano il settore:

- *Opere pubbliche,*
- *Edilizia abitativa privata,*
- *Edilizia non abitativa privata,*
- *Ristrutturazione.*

A livello generale, infatti, il settore delle costruzioni oggi sta manifestando segnali di rallentamento, dopo anni estremamente positivi nei quali i livelli di investimento hanno superato i 200 miliardi, un valore tra i più elevati mai registrati.

I due driver che hanno guidato questa eccezionale crescita e hanno consentito al settore di tornare a svolgere il suo ruolo di volano per l'intera economia sono stati i *bonus edilizi* e il PNRR.

Come detto, il depotenziamento degli incentivi legati alla riqualificazione del patrimonio edilizio ha, di fatto, pesato negativamente sui livelli produttivi, mentre il PNRR continua a sostenere gli investimenti, per i quali è

prevista un'accelerazione per il biennio 2025-2026 e potrebbe estendersi al 2027, grazie al completamento di interventi finanziati in parte delle risorse europee.

Tuttavia, a questo riguardo è importante evidenziare che permangono alcune difficoltà sul piano di avanzamento finanziario, molto spesso legato a ritardi nei pagamenti alle imprese con ricadute negative sui principali indicatori di bilancio. In tal senso diventa cruciale sfruttare appieno gli strumenti di flessibilità che l'Europa ha fornito. La proposta di revisione del PNRR italiano va nella giusta direzione. E' condivisibile, ad esempio, la scelta di riallocare le risorse PNRR verso progetti più avanzati, così come la possibilità di impiegare le risorse non spese dopo il 2026 attraverso la costituzione di strumenti finanziari dedicati al sostegno di investimenti strategici di lungo periodo, anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati. Questi strumenti potranno rappresentare una leva importante per utilizzare le risorse del PNRR, non ancora spese, verso gli obiettivi di grande rilevanza individuati dal Governo, come l'housing universitario e l'emergenza idrica.

Alla luce di ciò, per il settore delle costruzioni si sta prefigurando una nuova fase, dove il segmento delle opere pubbliche sta acquisendo un ruolo fondamentale nella tenuta dei livelli produttivi, condizionando in modo molto più incisivo rispetto al passato le dinamiche complessive del settore.

Parallelamente, si sta osservando un rallentamento nel comparto della riqualificazione abitativa, che fino ad ora aveva rappresentato il principale motore di crescita, giungendo a rappresentare il 40% degli investimenti complessivi settoriali.

Tutto ciò premesso si ritiene che per il 2025 il risultato per il settore delle costruzioni nel complesso sarà negativo, in quanto la spinta fornita dalle opere pubbliche non riuscirà a compensare completamente il drastico ridimensionamento degli investimenti legati alla riqualificazione del patrimonio abitativo.

In linea generale, si esprime un parere favorevole sul nuovo Indice che si ritiene sufficientemente idoneo a rappresentare la realtà del sistema produttivo del settore delle costruzioni.

Tuttavia, si chiede una particolare attenzione nella valutazione delle criticità sopra evidenziate e, di seguito, si evidenziano alcuni elementi specifici che, a parere dell'Ance, meriterebbero un'ulteriore verifica in sede di approvazione definitiva dello strumento.

Osservazioni specifiche: Indicatori Elementari di Anomalia

1. GESTIONE CARATTERISTICA: COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO

Il nodo del caro materiali continua a gravare sui cantieri pubblici

I prezzi di molti dei principali materiali da costruzione, dopo il picco raggiunto nel 2022, oggi manifestano segni negativi, sebbene i livelli rimangano elevati per molti di essi. Tale condizione rappresenta una criticità rilevante per le imprese di costruzioni, le quali, ancor più in questo periodo, devono sottostare a vincoli stringenti imposti dal Piano europeo per la conclusione delle opere previste. In particolare, l'aumento dei prezzi ha contribuito a far lievitare i costi per le imprese di alcune opere bandite prima del Covid e ancora in corso, per le quali, oggi, gli incrementi sono risultati superiori del 30%.

A tal riguardo si ricorda che le imprese impegnate nella realizzazione degli interventi non possono beneficiare della revisione prezzi introdotta dall'ultimo Codice Appalti. Parliamo di circa il 70% dei cantieri in Italia e un terzo sono cantieri PNRR.

Si tratta in altri termini di costi "vivi" per le imprese che potrebbero rappresentare una criticità in sede di analisi degli indicatori di bilancio, qualora non dovessero verificarsi le dovute compensazioni.

2. INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI

Sottoutilizzo dei beni strumentali – Valutazione di un eventuale correttivo per la capacità produttiva effettiva

Nel modello EG69U il valore dei beni strumentali incide direttamente sulle funzioni di stima del valore aggiunto e del reddito per addetto, assumendo che una **maggiore dotazione di mezzi** corrisponda automaticamente a una **più elevata produttività**.

Tale **correlazione potrebbe** però **non rispecchiare pienamente la realtà** attuale del comparto. Difatti, molte imprese edili, strutturate negli anni passati per livelli produttivi più elevati, presentano oggi un sottoutilizzo fisiologico dei propri beni strumentali, dovuto al ridimensionamento della domanda, alla frammentazione delle commesse e alla ciclicità tipica dell'attività edilizia.

In tale contesto, le imprese dotate di parchi macchine, impianti o attrezzature di valore rilevante, ma impiegati in modo discontinuo, risultano ingiustamente penalizzate, poiché il modello potrebbe finire con l'attribuire loro una produttività attesa superiore a quella effettivamente conseguibile.

Si ritiene, pertanto, importante valutare tale circostanza ed **introdurre, eventualmente, un fattore di aggiustamento che tenga conto del grado di utilizzo effettivo dei beni strumentali**, misurato attraverso indicatori indiretti già presenti nei dati contabili, come il rapporto tra i costi di esercizio dei mezzi (carburanti, manutenzioni, noleggi, assicurazioni) e il valore complessivo dei beni strumentali iscritti. Un simile correttivo consentirebbe di rappresentare con maggiore realismo la capacità produttiva effettiva delle imprese, evitando il rischio di valutazioni distorte dovute a fasi di sottoutilizzo non riconducibili a inefficienza gestionale.

3. INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA: REDDITIVITÀ

Mancato utilizzo di crediti d'imposta da bonus – Eventuale incidenza sulla redditività

A seguito delle **restrizioni normative**, introdotte da ultimo nel 2024, sulle **modalità alternative di fruizione dei bonus fiscali in edilizia** (sconto in fattura e cessione del credito -*ex art.121 del DL 34/2020 – legge 77/2020*), si è assistito ad un aumento del fenomeno dell'**inesigibilità dei crediti commerciali vantati nei confronti della committenza privata**, a causa del mancato pagamento dei corrispettivi per lavori non ultimati.

In molti casi, infatti, il **venir meno delle opzioni di monetizzazione dei bonus** ha indotto i committenti – in particolare quelli condominiali, coinvolti in interventi di importo significativo – a rivedere o sospendere i propri piani di spesa, **interrompendo**, a lavori non ancora ultimati, **i flussi di pagamento verso le imprese esecutrici**.

Tale dinamica, oltre a determinare una crisi di liquidità, ha compromesso la **capacità di recupero dei costi già sostenuti** dalle imprese per l'avanzamento lavori, incidendo negativamente sugli **indici di redditività e sostenibilità finanziaria** delle operazioni.

Ciò, si ritiene, meriti un approfondimento e una valutazione sugli effetti che tali situazioni producono sull'indicatore relativo alla redditività.

4. GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA: INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI

Anche nel revisionato EG69U, come già nei precedenti CG69U e DG69U, nell'indicatore *“incidenza degli oneri finanziari netti”*, che valuta la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, viene data rilevanza ad alcuni meccanismi che, come evidenziato dall'Ance, incrementano l'indebitamento finanziario degli operatori economici, quali lo *split payment* (art.17-ter del DPR 633/1972), il *reverse charge* (art.17, co.6, DPR 633/1972) e la ritenuta operata dalle Banche all'atto dell'accredito dei pagamenti per bonifici relativi ad interventi agevolati con i *bonus fiscali* (art.25, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010).

Oltre a questi elementi, a parere dell'Ance, occorre tener conto dei fisiologici **ritardi di pagamento da parte della P.A. negli appalti pubblici di lavori**, in conseguenza dei quali le imprese fanno un ampio ricorso ai finanziamenti presso gli istituti di credito, con un considerevole aumento degli oneri finanziari a proprio carico.

Per evidenziare alcuni esempi eclatanti di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali, si può citare il **caso delle cd “compensazioni da caro material”** (ossia l'adeguamento dei corrispettivi degli appalti pubblici a seguito dell'incremento del prezzo di alcuni materiali più significativi impiegati nell'esecuzione dei lavori), per il quale l'Ance ha calcolato che **le imprese, ad oggi, sono ancora in attesa di 2,5 miliardi di euro**, utili a saldare i lavori eseguiti sino a maggio 2025 e quelli in conclusione alla fine di quest'anno.

Oltre a questi elementi, a parere dell'Ance, anche nel nuovo indicatore sarebbe **opportuno continuare a verificare l'incidenza sugli oneri finanziari derivante dalle modalità alternative di fruizione dei bonus fiscali**, consistenti nella possibilità di cedere gli stessi a soggetti terzi, incluse le banche, ovvero di operare direttamente in fattura uno sconto di importo pari alla detrazione spettante (art.121, DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020).

Tali meccanismi, seppur eliminati del tutto dal DL 39/2024 (convertito con modifiche nella legge 67/2024) interessano ancora diverse ipotesi agevolative relative a spese sostenute dal 2020 in poi, e continuano comunque ad incidere sulle imprese che, avendo praticato lo sconto in fattura (quando ancora normativamente ammesso), hanno acquisito crediti d'imposta ancora cedibili (l'impossibilità di cedere i bonus riguarda, infatti, i committenti/beneficiari degli incentivi e non anche le imprese che hanno acquisito o maturato i crediti d'imposta anche per effetto dello sconto in fattura praticato ai clienti).

Permane, quindi, l'opportunità di valutare i potenziali effetti della cessione dei crediti d'imposta sull'ammontare degli oneri finanziari registrati dalle imprese coinvolte nell'esecuzione di interventi edilizi agevolati con i *bonus fiscali*, tenuto conto che la stessa è potenzialmente in grado di incidere sulla gestione finanziaria dell'impresa, sia che questa abbia ceduto i crediti derivanti dallo sconto in fattura praticato al committente, sia che questa non sia riuscita a perfezionare la cessione, trovandosi a dover gestire crediti cd. “incagliati”.

In particolare, infatti:

- a. nell'ipotesi di **cessione dei crediti corrispondenti allo “sconto in fattura” praticato al committente/beneficiario dei bonus fiscali**, sulla medesima impresa cedente gravano gli oneri finanziari correlati alla

cessione stessa, pari al differenziale negativo tra il corrispettivo pattuito per il credito fiscale ceduto e il valore nominale dello stesso.

Come affermato dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nella Comunicazione del 3 agosto 2021, tale differenziale va contabilmente iscritto nel Conto Economico quale onere finanziario, per cui risulta opportuna una valutazione in merito alla potenziale rilevanza di tali oneri nell'ambito dell'indicatore *"incidenza degli oneri finanziari netti"*;

- b. nell'ipotesi contraria di **mancata cessione dei suddetti crediti**, l'impresa subisce una grave crisi di liquidità che, nella migliore delle ipotesi, la induce ad un'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito di rilevante entità ed onerosità.

In entrambe le ipotesi, pertanto, si continua a ritenere importante una valutazione e un monitoraggio sul loro potenziale effetto sull'indicatore in commento.

5. VARIABILI TERRITORIALI – APPROFONDIMENTO PER LE IMPRESE MULTI-PROVINCIALI

Il nuovo EG69U utilizza variabili territoriali (valori OMI comunali, indicatori regionali di occupazione e di valore aggiunto del settore) per modulare le funzioni di stima.

Tuttavia, la definizione della base territoriale di riferimento non appare pienamente esplicitata, nel senso che non è facilmente comprensibile se le variabili considerate siano associate alla sede legale dell'impresa, alla principale sede operativa o ai luoghi effettivi di realizzazione dei cantieri. Tale aspetto metodologico meriterebbe un ulteriore approfondimento, poiché la scelta del criterio territoriale può influenzare, in misura variabile, la rappresentatività delle stime rispetto alla reale distribuzione dell'attività produttiva.

Un'impresa, infatti, può risultare formalmente localizzata in un'area a bassa intensità edilizia ma svolgere una parte significativa delle proprie commesse in contesti più dinamici (o viceversa). In questi casi, l'associazione automatica dei dati territoriali alla sola sede legale potrebbe non riflettere pienamente la dimensione operativa effettiva.

Sarebbe dunque **opportuno specificare in modo più puntuale il criterio di attribuzione territoriale adottato** — ad esempio chiarendo se le variabili OMI e macroeconomiche siano riferite alla sede amministrativa o alla localizzazione prevalente dei cantieri — e, **qualora** si mantenga il **riferimento alla sede legale, valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di ponderazione o correzione che tengano conto dell'eventuale distribuzione multi-provinciale dell'attività**.

Ciò consentirebbe di preservare la coerenza complessiva del modello senza introdurre effetti distorsivi significativi.

Conclusioni

Ad una prima analisi, il nuovo ISA appare sufficientemente idoneo a rappresentare la realtà produttiva delle imprese del settore, anche alla luce del fatto che, sulla base di quanto evidenziato dall'Ance sin dalla prima versione dello strumento, tiene conto di alcuni elementi tipici dell'attività del settore (operazioni in *split payment* e *reverse charge*, ritenute operate sui pagamento relativi agli interventi agevolati con i bonus fiscali e analisi dell'andamento congiunturale distinto per comparti produttivi alla luce della diversa ciclicità dei ricavi che li caratterizza).

Tuttavia, si ritiene necessario valutare specifici correttivi che tengano conto di fenomeni economici che incidono in modo significativo sulla situazione economica e finanziaria delle imprese del settore.

Si tratta, in sintesi, delle seguenti questioni:

- 1. il fenomeno del “caro materiali” e la sua incidenza sull’indicatore di anomalia “Costo del materiale impiegato”;***
- 2. il sottoutilizzo dei beni strumentali dovuto al ridimensionamento della domanda, alla frammentazione delle commesse e alla ciclicità tipica dell’attività edilizia, che incide sull’indicatore di anomalia “Gestione dei beni strumentali”;***
- 3. il mancato utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, che potrebbe riflettersi sull’indicatore di anomalia “Redditività”;***
- 4. l’incidenza sugli oneri finanziari delle imprese che hanno acquisito crediti d’imposta da bonus fiscali, anche per effetto dello sconto in fattura praticato ai committenti/beneficiari degli incentivi (quando ancora normativamente possibile), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:***
 - gli effetti finanziari derivanti dalla cessione dei medesimi crediti d’imposta;***
 - il ricorso, da parte degli operatori, a finanziamenti bancari per sopperire alla contrazione di liquidità dovuta alla mancata cessione dei crediti d’imposta derivati dallo sconto in fattura praticato ai committenti;***
- 5. la valutazione, nell’ambito delle variabili territoriali, della potenziale criticità per le imprese multi-provinciali, che realizzano una quota significativa della produzione in territori diversi rispetto al luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa.***

	<i>perfezionare la cessione, trovandosi nel proprio cassetto fiscale crediti cd “incagliati”, ovvero, altrettante numerose imprese impossibilitate ad utilizzare i crediti in compensazione perché incapienti”. Al riguardo, viene osservato che anche per il 2025 sarebbe necessario “valutare i potenziali effetti sull’ammontare degli oneri finanziari registrati dalle imprese coinvolte negli anni precedenti nell’esecuzione di interventi edilizi agevolati con modalità alternative di fruizione dei bonus fiscali”.</i> Il testo integrale delle osservazioni è riportato in allegato al presente documento.
Valutazioni dell’Agenzia delle entrate	Con riferimento alle osservazioni formulate da ANCE, nel ringraziare per il contributo fornito, si riportano, di seguito, alcune considerazioni. <u>Osservazioni generali</u> In primo luogo, si ritiene opportuno esprimere un apprezzamento per il costruttivo apporto fornito nel tempo da ANCE nell’ambito del percorso evolutivo dell’ISA in argomento. Come già constatato dall’Associazione, si conferma che anche per l’ISA EG69U il meccanismo di calcolo dell’indicatore elementare di anomalia relativo all’incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo tiene conto <i>“oltreché dello split payment, anche di ulteriori meccanismi quali il “reverse charge” e la ritenuta dell’8%, operata dalle banche all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con le attuali detrazioni fiscali”</i>; inoltre, con riferimento alla figura del <i>“General contractor”</i>, si fa presente che l’aggiornamento dell’ISA con i dati dichiarativi relativi al p.i. 2023 ha confermato la rilevanza della variabile <i>“Costi sostenuti come General contractor per lavori da altre imprese”</i> nella funzione di stima del <i>Valore aggiunto per addetto</i>, con coefficiente negativo. Inoltre, si prende atto delle informazioni fornite in merito agli aspetti evolutivi caratterizzanti le attività svolte dagli operatori del settore e del parere favorevole sull’ISA EG69U, <i>“che si ritiene sufficientemente idoneo a rappresentare la realtà del sistema produttivo del settore delle costruzioni”</i>; parere connesso a

una richiesta di attenzione rispetto alle criticità che sono state evidenziate nelle osservazioni generali e più puntualmente descritte nelle osservazioni ad esse specificamente dedicate. Nelle osservazioni generali, in particolare, viene messa in evidenza la circostanza che l'incremento dell'attività del settore avrebbe raggiunto il suo livello massimo nel 2023, facendo registrare anche un aumento significativo dei costi operativi legati ai maggiori investimenti effettuati sia in beni strumentali che in personale, e che si prevede un rallentamento nel biennio di applicazione dell'ISA revisionato; con riferimento a tali tematiche, si rimanda alle considerazioni espresse nel prosieguo, oltre che al contenuto del documento unitario che illustra i contenuti dell'attività di integrazione degli ISA, volta a cogliere gli effetti dei mutamenti in atto nel contesto macroeconomico di riferimento nell'anno di applicazione dell'ISA.

Osservazioni specifiche

1. Gestione caratteristica: costo del materiale impiegato

Con riferimento alla circostanza che alcune imprese subirebbero l'effetto del picco dell'aumento del costo dei materiali (che si sarebbe raggiunto nel 2022), per *“opere bandite prima del Covid e ancora in corso, per le quali, oggi, gli incrementi sono risultati superiori del 30%”* e alla considerazione che si tratterebbe di *“costi “vivi” per le imprese che potrebbero rappresentare una criticità in sede di analisi degli indicatori di bilancio, qualora non dovessero verificarsi le dovute compensazioni”*, si rappresenta quanto segue.

Si premette che in ambito ISA assumono rilevanza gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori elementari di anomalia analiticamente descritti nelle Note tecniche e metodologiche di ciascun ISA; pertanto, si formulano alcune considerazioni con riguardo all'impatto del “caro materiali” su tali indicatori, sul presupposto che per *“indicatori di bilancio”* si intendesse esprimere un generico riferimento agli indicatori sopra richiamati.

Prioritariamente, appare opportuno ricordare che l'impianto metodologico degli ISA prevede che la fase di costruzione dell'ISA si basi sull'elaborazione di dati concernenti più periodi d'imposta; in particolare, per la revisione dell'ISA in questione sono state utilizzate le informazioni relative ad un *panel* non bilanciato di operatori economici, presenti nella banca dati ISA nei periodi d'imposta dal 2016 al 2023, il che garantisce stime più efficienti che tengono conto della dinamica delle relazioni costi-ricavi che si sono sviluppate nel tempo e dell'eterogeneità degli operatori del settore. I risultati dell'elaborazione dell'ISA si traducono in coefficienti che, applicati ai dati dichiarati dal singolo contribuente nell'anno di applicazione dell'ISA, consentono di effettuare una stima "su misura" dei *Ricavi per addetto* e del *Valore aggiunto per addetto*. Tale stima, inoltre, viene modulata sia in funzione dell'andamento congiunturale di settore, tramite le *Misure di ciclo di settore*, che in base alle specificità che hanno caratterizzato l'attività svolta dal singolo contribuente negli otto periodi d'imposta precedenti, colte attraverso il c.d. *coefficiente individuale*, diretto a misurare la maggiore produttività o minore marginalità del singolo contribuente rispetto alla media degli operatori economici.

Rispetto alla problematica evidenziata, si osserva che, tra gli elementi che hanno concorso alla definizione delle funzioni di stima dei *Ricavi per addetto* e del *Valore aggiunto per addetto* dell'ISA EG69U, sono presenti le *Misure di ciclo di settore* relative al *Tasso di occupazione a livello regionale* e all'*Andamento dell'ammontare dei ricavi, distinto per attività*, come si può evincere dalla Nota tecnica e metodologica resa disponibile in formato bozza sul sito *internet* dell'Agenzia. Tali misure si basano su informazioni macroeconomiche riconducibili, tra l'altro, all'andamento dei ricavi dichiarati, distinto per attività, tra cui è compreso l'*Andamento dell'ammontare dei ricavi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e dei lavori pubblici*, che, sulla base delle osservazioni formulate, sembra essere l'attività maggiormente incisa dal fenomeno del "caro materiali". Le suddette misure determinano, a fronte di una

	diminuzione dell'<i>Andamento dell'ammontare dei ricavi distinto per attività</i>, una riduzione dei <i>Ricavi per addetto</i> e del <i>Valore aggiunto per addetto</i> stimati; l'apporto di tali misure è oggetto di adeguamento in funzione delle informazioni relative al periodo d'imposta di applicazione dell'ISA (nel caso di specie, il p.i. 2025). Pertanto, si ritiene che la capacità dell'ISA di cogliere la criticità evidenziata sia insita nei meccanismi di funzionamento caratterizzanti sin qui descritti. 2. Indicatori elementari di anomalia: gestione dei beni strumentali sottoutilizzo dei beni strumentali – valutazione di un eventuale correttivo per la capacità produttiva effettiva Riguardo all'osservazione secondo cui molte imprese del settore <i>“presentano oggi un sottoutilizzo fisiologico dei propri beni strumentali, dovuto al ridimensionamento della domanda, alla frammentazione delle commesse e alla ciclicità tipica dell'attività edilizia”</i>, e alla conseguente proposta di <i>“valutare tale circostanza ed introdurre, eventualmente, un fattore di aggiustamento che tenga conto del grado di utilizzo effettivo dei beni strumentali [...]”</i>, si rappresenta quanto segue. L'attività di revisione ordinaria dell'ISA, basandosi sui dati aggiornati al p.i. 2023, dovrebbe già essere in grado di cogliere le mutate relazioni costi/ricavi che si sono verificate negli anni anche per effetto del minor utilizzo dei beni. Al riguardo, si evidenzia che tra le variabili che concorrono alle funzioni di stima dei “Ricavi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” è presente anche l'ammontare complessivo dei costi produttivi sostenuti dalle imprese, ivi compresi i <i>“costi di esercizio dei mezzi (carburanti, manutenzioni, noleggi, assicurazioni)”</i> ossia i costi “operativi” connessi all'utilizzo dei beni strumentali. In merito alla tematica in questione, inoltre, si richiama quanto già rappresentato in relazione al punto precedente circa la previsione, nel modello di stima
--	--

dell'ISA in oggetto, delle misure di ciclo di settore relative all'*Andamento dell'ammontare dei ricavi distinto per attività*.

3. Indicatori elementari di anomalia: mancato utilizzo di crediti d'imposta da *bonus* – eventuale incidenza sulla redditività

Con riferimento al mutato contesto normativo in cui si sono trovate ad operare le imprese del settore (in particolare, le restrizioni normative che sono intervenute in materia di fruizione dei *bonus* fiscali), che avrebbe causato “*una crisi di liquidità, ha compromesso la capacità di recupero dei costi già sostenuti dalle imprese per l'avanzamento lavori, incidendo negativamente sugli indici di redditività e sostenibilità finanziaria delle operazioni*”, e in relazione al quale ANCE ha richiesto “*un approfondimento e una valutazione sugli effetti che tali situazioni producono sull'indicatore relativo alla redditività*”, si fa presente che tale aspetto rientra nell'ambito dell'attività di aggiornamento degli ISA in applicazione al p.i. 2025; al riguardo, si rimanda al contenuto del documento unitario che tratta tale tematica.

4. Gestione extra-caratteristica: incidenza degli oneri finanziari

In merito all'attenzione richiamata dall'Associazione sul fenomeno dei “*fisiologici ritardi di pagamento da parte della P.A. negli appalti pubblici di lavori, in conseguenza dei quali le imprese fanno un ampio ricorso ai finanziamenti presso gli istituti di credito, con un considerevole aumento degli oneri finanziari a proprio carico*” e sui “*potenziali effetti della cessione dei crediti d'imposta sull'ammontare degli oneri finanziari registrati dalle imprese coinvolte nell'esecuzione di interventi edilizi agevolati con i bonus fiscali*”, rispetto ai quali sarebbe opportuno “*un monitoraggio sul loro potenziale effetto sull'indicatore in commento*”, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento al maggior ricorso all'indebitamento da parte delle imprese che eseguono appalti pubblici, si ritiene che tale aspetto dovrebbe essere già inglobato nei risultati dell'ISA costruito sulla base dei dati dichiarati dai

	contribuenti nei periodi d'imposta dal 2016 al 2023, in quanto dovrebbe rappresentare un aspetto che accomuna le imprese del settore che operano principalmente mediante contratti pubblici. In merito ai maggiori oneri finanziari che deriverebbero dalla cessione dei crediti d'imposta o dalla mancata cessione degli stessi, in quanto <i>“crediti incagliati”</i>, e alla connessa opportunità di <i>“una valutazione e un monitoraggio sul loro potenziale effetto sull'indicatore in commento”</i>, si fa presente, oltre a quanto già sopra evidenziato, che il risultato restituito dall'indicatore è stato adeguato, nel tempo, alle diverse condizioni del contesto macroeconomico in cui le imprese hanno operato. Si ricorda, infatti, che, per i periodi d'imposta dal 2020 al 2024, l'indicatore è stato interessato da specifici interventi correttivi di carattere straordinario; al riguardo, si fa presente che anche per il p.i. 2025 è stata valutata la possibilità di realizzare degli interventi correttivi straordinari, come riportato nel documento unitario su tale tematica, a cui si rimanda. 5. Variabili territoriali: approfondimento per le imprese multi-provinciali Con riferimento alla circostanza che non sarebbe di facile comprensione se le variabili considerate ai fini della territorialità <i>“siano associate alla sede legale dell'impresa, alla principale sede operativa o ai luoghi effettivi di realizzazione dei cantieri”</i> e all'esigenza espressa dall'Associazione di <i>“specificare in modo più puntuale il criterio di attribuzione territoriale adottato [...] e, qualora si mantenga il riferimento alla sede legale, valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di ponderazione o correzione che tengano conto dell'eventuale distribuzione multi-provinciale dell'attività”</i>, si rappresenta quanto segue. Come già evidenziato in precedenza, gli aspetti concernenti il meccanismo di funzionamento degli ISA sono riportati nelle Note tecniche e metodologiche. In particolare, nel <i>Sub</i> allegato 31.D della Nota tecnica e metodologica dell'ISA EG69U, relativo alle formule delle variabili e degli indicatori, vengono fornite informazioni di dettaglio anche sulle variabili territoriali. Nello specifico, si osserva che concorrono alla stima dei ricavi e del valore aggiunto per addetto sia
--	---

la Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari definita su dati dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) riferiti all'anno 2023 che la Territorialità generale, a livello comunale. Per entrambe, viene esplicitato che le stesse fanno riferimento al “Comune nel quale è effettuata la maggior parte della produzione”; tuttavia, se nel modello ISA non risulta compilato il Comune dove è effettuata la maggior parte della produzione, si prende a riferimento il Comune del domicilio fiscale.

Conclusioni

In merito alla esigenza espressa dall'Associazione, di “valutare specifici correttivi che tengano conto di fenomeni economici che incidono in modo significativo sulla situazione economica e finanziaria delle imprese del settore” si rimanda alle considerazioni formulate in premessa.

Con riferimento alle osservazioni formulate da **ANAEPA Confartigianato Edilizia - CNA Costruzioni**, nel ringraziare per il contributo fornito, si riportano, di seguito, alcune considerazioni.

Osservazioni generali

Per quanto concerne lo scenario macroeconomico internazionale e i suoi effetti sul mercato interno, i mutamenti che si registrano nel settore dell'edilizia, specie per effetto delle modifiche normative intervenute in materia di *bonus* edilizi e di detrazioni, e la conseguente sospensione del parere circa la capacità dell'ISA in oggetto di rappresentare la realtà economico-finanziaria di riferimento, “in attesa di conoscere la metodologia che verrà proposta in relazione ad eventuali correttivi di crisi ed i correlati effetti”, si rappresenta che tali tematiche saranno oggetto dell'integrazione degli indici e illustrate nell'apposita sessione della seduta della Commissione degli esperti.

Osservazioni specifiche

F25-26 - Iperammortamento 2026: verso lo stop alla clausola made in Ue

Il 12 marzo il MEF ha annunciato che il prossimo decreto fiscale modificherà il nuovo iperammortamento della Legge di Bilancio 2026, eliminando il vincolo che limita l'incentivo ai beni prodotti in UE o SEE. Il chiarimento, diffuso dopo il rinvio dell'approvazione del decreto, mira a rassicurare le imprese intenzionate a investire nei beni agevolati

Con un comunicato stampa diffuso il 12 marzo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la prossima emanazione del provvedimento che modificherà il nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando la clausola che limita l'accesso all'incentivo ai soli acquisti di beni prodotti nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Si tratta del cosiddetto decreto fiscale, la cui approvazione era prevista in questi giorni, ma è stata oggetto di rinvio da parte del Consiglio dei Ministri, cosicché il Mef è intervenuto con il comunicato stampa per anticipare l'intenzione del Governo di rimuovere il vincolo sulla provenienza dei beni, con l'obiettivo di rassicurare le imprese interessate ad investire nell'acquisto dei beni agevolati.

La clausola "made in Ue", infatti, aveva sollevato diverse criticità applicative, anche per le imprese del settore delle costruzioni, limitando la possibilità di accedere all'agevolazione per l'acquisto di alcuni macchinari e attrezzature.

Dopo l'emanazione di questo provvedimento è atteso anche il decreto attuativo della misura del Mimit e del Mef, che definirà le modalità operative di accesso al beneficio. La procedura si baserà sull'invio telematico, tramite il portale del GSE, di specifiche comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolati.

Al di là dell'eliminazione della clausola sulla provenienza dei beni, resta confermata la disciplina dell'iperammortamento prevista dalla Legge n. 199/2025. La norma stabilisce che, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, i titolari di reddito d'impresa che acquistano beni strumentali nuovi possono beneficiare di una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini IRPEF e IRES.

L'agevolazione è modulata in base all'ammontare degli investimenti effettuati:

- – 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- – 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- – 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Rispetto al credito d'imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell'impresa medesima.

Gli investimenti devono consistere in beni materiali e immateriali nuovi, inclusi negli

allegati V e V della medesima Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché in beni strumentali volti all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l'incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale.

Viene, altresì, previsto che, se nel periodo di utilizzo dell'incentivo fiscale, il bene agevolato viene ceduto a terzi a titolo oneroso, ovvero destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle residue quote del beneficio prosegue a condizione che, nello stesso periodo d'imposta di cessione, il macchinario venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

In ogni caso, il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'incentivo è cumulabile con ulteriori benefici finanziati con risorse nazionali ed europee, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo agevolate con gli altri benefici, e che complessivamente non venga superata la spesa sostenuta per l'investimento.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

COMUNICATO

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), per modificare:

- le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell'applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell'efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- le disposizioni della medesima legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell'imponibile IVA relativo alle permutate. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l'ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente;
- le disposizioni dedicate al nuovo "iper-ammortamento", (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, la maggiorazione, ai fini dell'ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Roma, 12 marzo 2026

Ore 10

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 4761 4360

E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

www.mef.gov.it



U30-26 - Rigenerazione urbana: verso la proroga a giugno 2026 della scadenza dei PInQuA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato che è allo studio la proroga della scadenza degli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), finanziato con risorse del PNRR. La proposta prevede lo slittamento del termine da marzo a giugno 2026 per consentire il completamento dei progetti di rigenerazione urbana previsti nelle città su tutto il territorio nazionale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato che è allo studio la proroga della scadenza prevista per la realizzazione degli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Secondo quanto riportato dal Ministero, la proposta prevede lo slittamento del termine attualmente fissato a marzo 2026 al mese di giugno 2026. La proposta, già avanzata alla Commissione europea, avrebbe l'obiettivo di garantire il completamento degli interventi di rigenerazione urbana e salvaguardare l'utilizzo delle risorse previste dal Piano.

Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) dispone complessivamente di 2,8 miliardi di euro di risorse PNRR ed è finalizzato alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e miglioramento della qualità dell'abitare.

Il programma prevede, in particolare:

- la realizzazione di oltre 10.000 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ;
- la riqualificazione di circa 1,8 milioni di metri quadrati di spazi pubblici .

Gli interventi riguardano numerose città italiane e sono orientati alla riqualificazione di quartieri e periferie urbane, attraverso il recupero e la realizzazione di spazi pubblici, servizi, scuole e luoghi di aggregazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e contribuire a rafforzare le politiche per l'abitare.

Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti

U31-26 - MUD: pubblicato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale

In Gazzetta Ufficiale l'adozione del nuovo modello MUD che dovrà essere presentato entro il 3 luglio 2026

Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2026 .

Quest'anno quindi il termine per la presentazione del MUD – normalmente previsto per il 30 aprile – è prorogato al 3 luglio 2026 , ossia 120 giorni dopo la data di pubblicazione della nuova modulistica (ai sensi dell'art. 6 L. 70/1994).

Il Decreto va a sostituire il precedente DPCM, e sarà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all'anno 2025 .

Si ricorda che sono esonerati dall'obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. Al contrario, sono obbligati al MUD i seguenti soggetti :

- i trasportatori a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi) con più di dieci dipendenti;
- i consorzi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta.

La nuova modulistica presenta alcune novità rispetto a quella precedente , dovute principalmente alla necessità di allineare la documentazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e al Decreto EoW interni (DM 127/2024). E, nello specifico:

- l'allegato denominato Istruzioni per la compilazione del MUD ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 riporta l'indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l'unità locale allineandosi a quanto previsto dal RENTRI;
- nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al fine di allineare tale definizione al DM 127/2024;
- la Scheda AUT è stata aggiornata al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nel MUD a quelle previste nel RENTRI;
- le diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata sono state modificate al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI.

Resta invariata la procedura per la presentazione del MUD tramite la Comunicazione rifiuti semplificata (accessibile al sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it>) da inviare tramite PEC (all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it) sempre alle stesse condizioni ossia in caso di produttori iniziali di rifiuti che producono non più di 7 tipologie di rifiuti e, per ogni tipologia di rifiuto:

- utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e
- conferiscono i rifiuti in Italia.

Confermata anche le modalità di presentazione della documentazione, per cui l'invio deve essere esclusivamente telematico e dovrà essere effettuato tramite il portale <https://www.mudtelematico> alle Camere di Commercio competenti sul territorio in cui è insediata l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Mentre i soggetti che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.

L'accesso è consentito tramite l'utilizzo di sistemi di identificazione digitale intestati a persona fisica o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione (associazioni di categoria, professionisti o studi di consulenza , sulla base di specifica delega scritta) e, nello specifico, attraverso l'utilizzo di:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione della dichiarazione devono essere versati per ogni MUD trasmesso .

I nuovi modelli MUD sono disponibili sul sito del MASE al seguente [link](#) .

U32-26 - Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici al via dal 3 giugno

In vigore dal prossimo 3 giugno il nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, che aggiorna e riunisce in un solo testo prescrizioni e obblighi relativi all'isolamento dell'involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti, e alla mobilità sostenibile ed elettrica

Diventerà operativo il prossimo 3 giugno il nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Si tratta del DM 28 ottobre 2025 che riunisce, e in parte modifica, tutti gli obblighi relativi all'isolamento dell'involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti, e alla mobilità sostenibile ed elettrica.

Il nuovo decreto sostituirà l'attuale normativa sulla stessa materia, stabilita dal DM 26 giugno 2015, c.d. "Requisiti minimi 2015".

Fino al 2 giugno 2026 continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dallo stesso DM 26 giugno 2015.

Di seguito le principali novità :

- modifiche dei parametri dell'edificio di riferimento, validi sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, con l'introduzione dei ponti termici;
- differenziazioni dei valori ammissibili del coefficiente globale di scambio termico $H'T$, validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- modifiche relative alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, tra cui lo stralcio della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico $H'T$;
- specifica secondo cui le verifiche sull'involucro devono essere svolte utilizzando le superfici esterne lorde;
- modifiche ad alcuni requisiti degli impianti, in termini di obblighi di installazione di sistemi BACS per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici di potenza superiore a 290 kW;
- obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.

Di seguito un approfondimento del nuovo decreto.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 28 ottobre 2025.

Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 1-bis, e l'art. 16, comma 4, di seguito decreto legislativo n. 192/2005;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1);

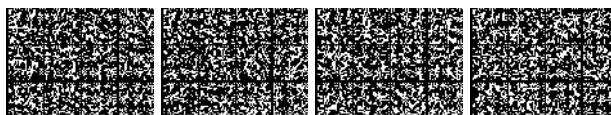
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»», di seguito NTC 2018;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate nell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la deliberazione ARERA 15 dicembre 2020 541/2020/R/eel, recante «ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive»;



Ritenuto necessario aggiornare ed integrare il citato decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all'attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota prot. 32488 del 5 dicembre 2024;

Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso, per profili di competenza, con nota prot. 29830 del 12 novembre 2024;

Acquisito il concerto del Ministro della difesa espresso, per profili di competenza, con nota prot. 29188 del 7 novembre 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, espressa nella seduta del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 108/CU del 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 «Ambito di intervento e finalità» del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma 1, dopo le parole: «ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili», sono inserite le seguenti: «l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 «Definizioni» del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), le parole: «parete opaca» sono sostituite con le seguenti: «parte opaca dell'involucro edilizio»;

2) alla lettera e), dopo la parola: «riflettanza» è inserita la seguente: «solare»;

3) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«g) parcheggio adiacente all'edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio;

h) ponte termico: zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o

geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 «Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera f), è sostituita con le seguenti:

«f) UNI/TS 11300 - 5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;

g) UNI/TS 11300 - 6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;

h) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.»;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Art. 4.

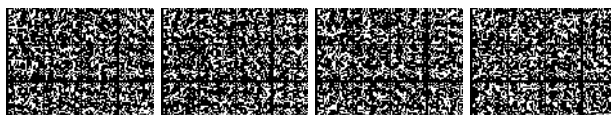
Modifiche all'art. 4 «Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 il comma 2 è soppresso.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 «Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 nonché dalle successive disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo 192/2005.».



Art. 6.

Modifiche all'art. 6 «Funzioni delle Regioni e delle Province autonome» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 al comma 2, le parole: «, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 «Strumenti di calcolo» del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 192/2005, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso nonché di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere da centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione.».

Art. 8.

Modifiche all'Allegato 1 (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. L'Allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante «Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici» è sostituito integralmente dall'Allegato 1 di cui al presente decreto.

Art. 9.

Modifiche all'Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. L'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante «Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici» è sostituito integralmente dall'Allegato 2 di cui al presente decreto.

Art. 10.

Modifiche all'Allegato A (Articolo 2) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Al decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato A, il punto 32 è sostituito dal seguente: «32. ponte termico: zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2025

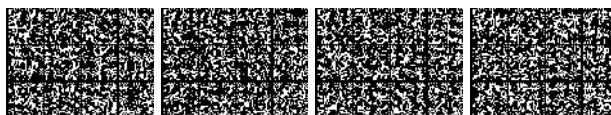
*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
reg. n. 3368*

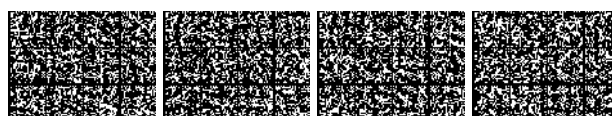


(Articoli 3 e 4)

CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

SOMMARIO

1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO	
1.1. LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	
1.2. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO.....	
1.3. NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPRA ELEVAZIONE	
1.4. RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI E RIQUALIFICAZIONI	
1.4.1. <i>Ristrutturazioni importanti</i>	
1.4.2. <i>Riqualificazioni energetiche</i>	
1.4.3. <i>Deroghe</i>	
2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	
2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE	
2.2. RELAZIONE TECNICA E CONFORMITÀ DELLE OPERE AL PROGETTO.....	
2.3. PRESCRIZIONI	
3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO	
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE	
3.2. PRESCRIZIONI	
3.3. REQUISITI	
3.4. EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO	
4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO.....	
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE	
4.2. REQUISITI E PRESCRIZIONI	
5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	
5.1. AMBITO DI APPLICAZIONE	
5.2. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	
5.3. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	
5.3.1. <i>Impianti di climatizzazione invernale</i>	
5.3.2. <i>Impianti di climatizzazione estiva</i>	
5.3.3. <i>Impianti tecnologici idrico sanitari</i>	
5.3.4. <i>Impianti di illuminazione</i>	
5.3.5. <i>Impianti di ventilazione</i>	
6. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO	
6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE	
6.2. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI	
6.3. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI	
7. QUADRO DI SINTESI.....	
7.1. PRESCRIZIONI, REQUISITI E VERIFICHE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO	



1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO

1.1. La prestazione energetica degli edifici

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/2005, la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, per il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. In particolare:
 - a) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia. Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva (UE) 2018/844;
 - b) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
 - c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla lettera d);
 - d) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:
 - i. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc);
 - ii. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo fattori di allocazione calcolati come segue. Indicando con a_w e a_q rispettivamente i fattori di allocazione dell'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = 1 - a_q \quad a_q = \frac{Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}{E_{el,pr} + Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}$$

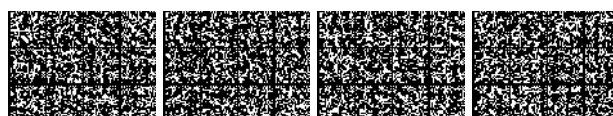
dove:

Q_{chp} è il calore cogenerato dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh;

T_0 è la media su base annuale della temperatura ambiente, espressa in K;

T_{chp} è la temperatura media del fluido distribuito a valle del cogeneratore, espressa in K;

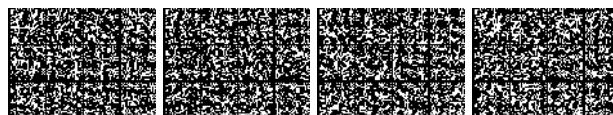
$E_{el,pr}$ è l'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione, espressa in MWh.



- iii. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), fatto salvo quanto previsto al punto ii, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente;
 - iv. l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:
 - in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
 - in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina a esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;
 - in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
 - nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l'illuminazione e per il servizio di trasporto di persone e cose negli edifici (ascensori, scale mobili e assimilabili);
 - v. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.
- e) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale $f_{p,tot}$ e in energia primaria non rinnovabile $f_{p,nren}$ di cui alla Tabella 1, della lettera h).
- f) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile $f_{p,nren}$, di cui alla Tabella 1, della lettera h).
- g) il fattore di conversione in energia primaria totale $f_{p,tot}$ è pari a:
- $$f_{p,tot} = f_{p,nren} + f_{p,ren}$$
- dove:
- $f_{p,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile
- $f_{p,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile
- h) ai fini del soddisfacimento di quanto specificato alle lettere e) ed f), i fattori di conversione in energia primaria sono pari a quelli riportati in Tabella 1, in funzione del vettore energetico utilizzato. In caso di utilizzo di vettori energetici diversi da quelli elencati in Tabella 1, si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti al vettore energetico più simile indicato in Tabella 1.

Tabella 1 - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	$f_{p,nren}$	$f_{p,ren}$	$f_{p,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00



Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
⁽¹⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ⁽³⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽⁴⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2. ⁽⁵⁾ Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.			

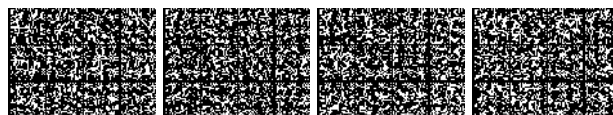
1.2. Classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso

1. Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume climatizzato. Sono comunque fatte salve le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi.

1.3. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

1. Per edificio di nuova costruzione si intende l'edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. Ai fini del presente decreto, sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
 - a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
 - b) l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d'uso di cui al punto 1.2, compresi i casi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i casi di cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini), sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come "parte progettata per essere utilizzata separatamente" dall'allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Qualora contestualmente all'ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell'edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per



la parte ampliata, (edificio di nuova costruzione), sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui al paragrafo 2.2.

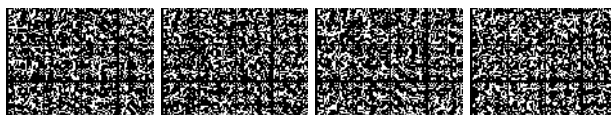
Qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale a 500 m³, l'ampliamento non è assimilato ad un edificio di nuova costruzione ma devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata.

2. Ai fini del presente decreto, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il volume dell'ampliamento deve essere valutato per l'intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell'ampliamento;
 - b) nel caso di impianto di riscaldamento autonomo, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.
3. Il semplice cambio di destinazione d'uso non è assimilabile a un edificio di nuova costruzione. Tuttavia, qualora vengano effettuati interventi ricadenti in una delle casistiche del presente decreto, si applicano i requisiti previsti a seconda dei casi.

1.4 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

1.4.1. Ristrutturazioni importanti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Qualora l'edificio sia composto da più unità immobiliari, la superficie su cui calcolare la percentuale di incidenza di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
2. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 192/2005, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:
 - a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
 - b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2.



Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.

4. La ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell'Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

1.4.2. Riqualficazioni energetiche

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo 192/2005, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

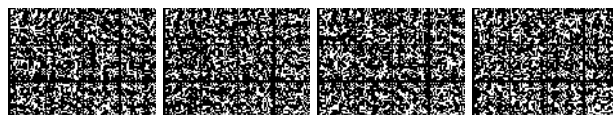
1.4.3. Deroghe

1. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
 - a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
 - b) gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell'impianto o delle sue parti.
2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B, sono incrementati del 30%.
3. In caso di interventi sull'impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell'involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all'impianto stesso non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

2.1 Ambito di applicazione

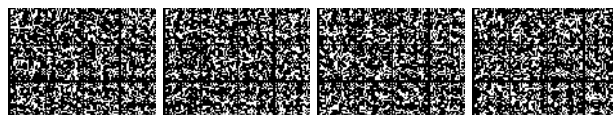
1. Le disposizioni del presente Capitolo 2, si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo 192/2005, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, appartenenti alle categorie determinate in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.



2. Nei Capitoli 3 e 4 saranno trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, comprese le disposizioni riguardanti gli edifici ad energia quasi zero.
3. Nel Capitolo 5 saranno infine trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici sottoposti a riqualificazioni energetiche.

2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto

1. Il progettista o i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 192/2005. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005; nelle more dell'aggiornamento del suddetto decreto, le informazioni non previste dallo schema di relazione tecnica sono allegate ad esso dal progettista. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili. Ai soli fini del presente paragrafo, la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore. In caso di sostituzione del generatore di calore la relazione deve contenere anche l'asseverazione da parte del progettista o dei progettisti, di quanto previsto dai punti 9 e 10 del paragrafo 2.3.
3. Gli adempimenti relativi alla conformità delle opere realizzate e all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, sono svolti conformemente alle disposizioni del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 192/2005.
4. Nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, relativamente alle dichiarazioni riguardanti:
 - a) la permeabilità all'aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
 - b) il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Appendice B dell'Allegato 1;
 - c) la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
 - d) la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla Tabella 8 dell'Appendice B dell'Allegato 1 (con l'eccezione per la categoria E.8).
5. Nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare:
 - a) la trasmittanza termica, la permeabilità all'aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale;
 - b) in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla Tabella 8 dell'Appendice B dell'Allegato 1 (con l'eccezione per la categoria E.8).



2.3 Prescrizioni

1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, unitamente al benessere termo-igrometrico e alla qualità dell'aria interna.
2. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell'assenza:
 - di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
 - di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione, ai fini del raggiungimento del benessere termo-igrometrico, sono quelle previste nell'appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, purché venga garantito il benessere termo-igrometrico, qualora esista un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:

- a) il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
 - b) le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma. Tali verifiche sono soddisfatte qualora la quantità massima ammissibile non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.
3. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici, orizzontali o inclinate di separazione verso l'esterno della zona termica, è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo alternativo di:
 - a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
 - 0,65 nel caso di coperture piane;
 - 0,30 nel caso di copertura a falde;
 - b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo 192/2005, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.

Visti la direttiva 2009/125/CE e il Regolamento (UE) 2017/139, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili, in tutti i casi, è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate in Tabella 2. Fino alla data del 9 novembre 2025 coesistono entrambe le normative di riferimento richiamate in Tabella 2. Dopo tale data si farà riferimento alle sole UNI EN 16510.

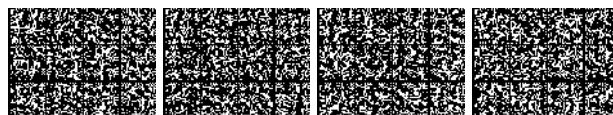
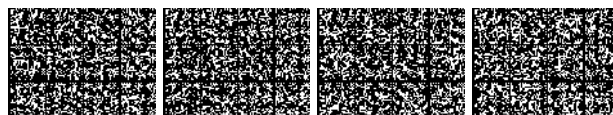


Tabella 2 - Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

Tipologia	Applicabili per il periodo di coesistenza 9/11/2023-9/11/2025 secondo CPR 305/2011	Vigenti
Caldaie a biomassa		UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura
Caldaie con potenza < 50kW	UNI EN 12809 Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-4 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-4: Caldaie - Potenza termica nominale fino a 50 kW
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240 Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-1 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-1: Riscaldatori per ambienti
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785 Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-6 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-6: Riscaldatori d'ambiente, apparecchi da incasso e cucine alimentati meccanicamente a pellet di legno
Termocucine	UNI EN 12815 Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-3 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-3: Cucine economiche
Inseri a combustibile solido	UNI EN 13229 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 16510-2-2 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-2: Apparecchi da incasso, compresi i caminetti aperti
Apparecchi a lento rilascio		UNI EN 15250 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova
Bruciatori a pellet		UNI EN 15270 Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento - Definizioni, requisiti, metodi di prova, marcatura

- In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, dell'Allegato V del medesimo decreto, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dagli impianti termici per la climatizzazione invernale. L'eventuale trattamento di condizionamento chimico di acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell'acqua nei punti d'uso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
- Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.
- Nel caso di installazione di impianti di microgenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente a



quanto previsto dall'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui al paragrafo 2.2 il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;
 - b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati;
 - c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046;
8. Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia; potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto.
9. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.
10. In caso di sostituzione del generatore di calore, gli stessi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali dispositivi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, ove prevista.

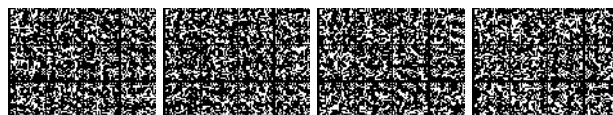
3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.

3.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 3 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

3.2 Prescrizioni

1. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di intervento che riguardi le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
2. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.
3. In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante di primo livello degli edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e inserisce le valutazioni in merito nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.



4. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.
5. I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, come previsto in Tabella 1.
6. La certificazione di cui al comma 5 è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 7, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.
7. Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito.
L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo fattori di allocazione calcolati come segue. Indicando con a_w e a_q rispettivamente i fattori di allocazione dell'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = 1 - a_q \quad a_q = \frac{Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}{E_{el,pr} + Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}$$

dove:

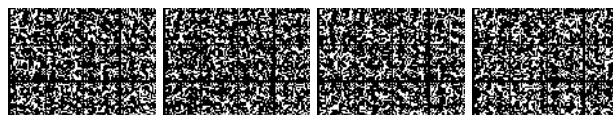
Q_{chp} è il calore cogenerato dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh;

T_0 è la media su base annuale della temperatura ambiente, espressa in K;

T_{chp} è la temperatura media del fluido distribuito a valle del cogeneratore, espressa in K;

$E_{el,pr}$ è l'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione, espressa in MWh.

8. Il certificato di cui al comma 5 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti.
9. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.
10. Gli impianti di climatizzazione invernale di nuova installazione, o installati in occasione della sostituzione del generatore di calore, devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.



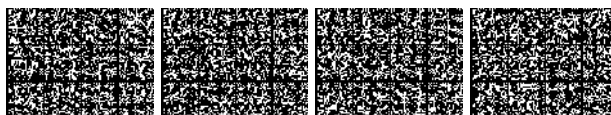
11. Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
12. Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
13. Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è obbligatoria l'adozione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

3.3 Requisiti

1. In osservanza di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 192/2005, in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, di cui al paragrafo 1.3, e di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a), i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.
2. Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla:
 - a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m²anno, e delle efficienze, calcolate per unità immobiliare nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3, del presente decreto, conformemente al seguente elenco e a quanto previsto al decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005:

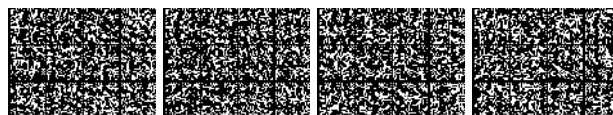
Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica

H'_T [W/ m ² K]	coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
$A_{sol,est}/ A_{sup\ utile}$ [-]	area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
$EP_{H,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per riscaldamento;
η_H [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;
EP_H [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
$EP_{W,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria;
η_W [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;
EP_W [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_V [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
$EP_{C,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
η_C [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);
EP_C [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_L [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si



	esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”);
EP_T [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3);
$EP_{gl} = EP_H + EP_W + EP_V + EP_C + EP_L + EP_T$ [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica globale dell’edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”).

- b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):
- il parametro H_T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 e Tabella 11, dell’Appendice A;
 - il parametro $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 12 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici;
 - gli indici $EP_{H,nd}$, $EP_{C,nd}$ e $EP_{gl\ tot}$ risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento ($EP_{H,nd,limite}$, $EP_{C,nd,limite}$ e $EP_{gl,tot,limite}$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell’Appendice A;
 - le efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, calcolate come rapporto tra fabbisogno di energia termica utile del servizio e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento ($\eta_{H,limite}$, $\eta_{W,limite}$, e $\eta_{C,limite}$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 e per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell’Appendice A. Nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale dell’edificio reale, per riscaldamento o raffrescamento, calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1.
3. Ai fini della verifica che l’indice $EP_{gl,tot}$ sia inferiore all’indice $EP_{gl,tot,limite}$ di cui al punto iii. della precedente lettera b), il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente decreto, determina entrambi i predetti indici di prestazione con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), di questo Allegato.
4. Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:
- valuta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
 - esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, $I_{m,s}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m²:
 - almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:
 - che il valore della massa superficiale M_s , di cui al comma 29 dell’Allegato A, del decreto legislativo 192/2005, sia superiore a 230 kg/m²;
 - che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , di cui alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,10 W/m²K;

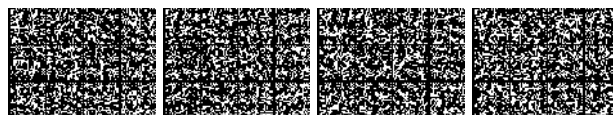


- ii. la verifica, relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a $0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - c) qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui alla lettera b), con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le citate disposizioni.
5. A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, quest'ultima limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non climatizzati adiacenti agli ambienti climatizzati, qualora siano oggetto di intervento.
6. Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'Allegato 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
7. Gli indici di prestazione e i parametri di cui al presente paragrafo, ove ne sia previsto il calcolo, sono determinati con i medesimi metodi di calcolo sia per l'edificio oggetto della verifica progettuale che per l'edificio di riferimento.

3.4 Edifici a energia quasi zero

1. Sono "edifici a energia quasi zero" tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
- a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3;
 - b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, validi per gli edifici nuovi.
2. Ai fini della definizione di edificio a energia quasi zero:
- a) la quota da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 deve essere valutata:
 - i. per l'intero edificio qualora i singoli servizi energetici di climatizzazione estiva ed invernale e produzione di acqua calda sanitaria di tutte le unità immobiliari siano soddisfatti esclusivamente da impianti termici centralizzati;
 - ii. per singola unità immobiliare qualora i singoli servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
 - b) la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è da applicarsi all'intero edificio.

4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO



4.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 4 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.4, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1.

4.2 Requisiti e prescrizioni

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 4.1, per la porzione di involucro dell'edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica, il progettista verifica:
 - a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al Capitolo 5, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate;
 - b) il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2.

5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

5.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo 5 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica come definita all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter) del decreto legislativo 192/2005, appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.
 - a) Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell'Appendice B.
 - b) Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle seguenti tabelle dell'Appendice B:
 - nella Tabella 2, con l'eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura;
 - nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.
 - c) Con l'eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell'Appendice B, in funzione della fascia climatica di riferimento.
 - d) Con l'eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (g_{tot}) della componente finestrata, calcolato ai sensi delle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 52022-1, UNI EN ISO 52022-3 e UNI EN 14501), deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 8 dell'Appendice B. Ai fini del soddisfacimento di tale requisito, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell'eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili.
2. In caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro



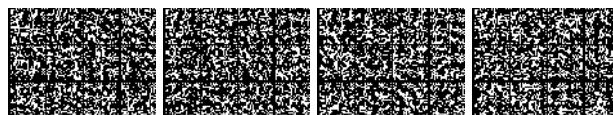
sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

1. Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
 - a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
 - b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
 - c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
 - d) impianto centralizzato di cogenerazione;
 - e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102;
 - f) per gli edifici non residenziali, l'installazione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

5.3.1 Impianti di climatizzazione invernale

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
 - a) calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento;
 - b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
 - c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
 - d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3.1 dell'Appendice B;
 - ii. le nuove pompe di calore rispettino i requisiti riportati al paragrafo 1.3.2 dell'Appendice B;
 - iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831-1:2018;
 - iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di



regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

5.3.2 Impianti di climatizzazione estiva

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:
 - a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l'edificio di riferimento;
 - b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
 - c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, rispettano i requisiti riportati al paragrafo 1.3.2 dell'Appendice B;
 - ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari

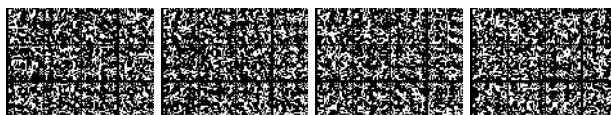
1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 5.3.1, comma 1, lettera d), per la corrispondente tipologia impiantistica. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

5.3.4 Impianti di illuminazione

1. Per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

5.3.5 Impianti di ventilazione

1. In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere



almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

6. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO

6.1 Ambito di applicazione

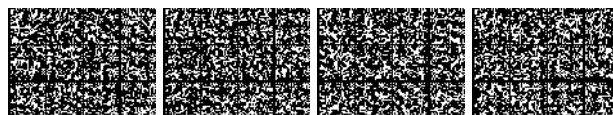
1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Ai fini delle definizioni di cui al presente Capitolo valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, oltre quelle previste dal presente decreto.
3. Gli obblighi di cui al presente capitolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera f) del decreto legislativo 192/2005.

6.2 Requisiti e prescrizioni per gli edifici non residenziali

1. Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 4, nei casi ivi previsti.

Tabella 4 – Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso pubblico

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A Pn $\geq 7,4$ kW e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua Pn ≥ 50 kW
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	11÷20	2	-
	21÷100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101÷250	2 per ogni 50 posti auto	1
	251÷500		2
	501÷1000		3
	>1000		4
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d	
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI	11÷20	Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25$ mm
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90$ mm
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI	11÷20	1	-

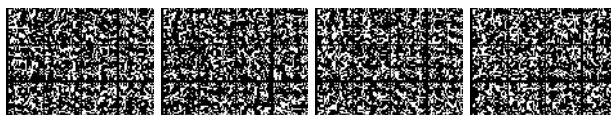


esclusivamente nei seguenti casi: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	21÷100	1 per ogni 20 posti auto	-
	101÷250	1 per ogni 50 posti auto	-
	251÷500		1
	501÷1000		2
	>1000		3
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	d ≥ 25 mm
		Canalizzazione interrata	d ≥ 90 mm
TUTTI GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE, con la seguente declinazione: a) entro il 01/01/2025 il 50%, arrotondato per difetto, dei valori indicati nelle colonne di appartenenza; b) entro il 01/01/2030 il 100% dei valori indicati nelle colonne di appartenenza.	21÷100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101÷250	2 per ogni 50 posti auto	1
	251÷500		2
	501÷1000		3
	>1000		4

2. Per gli edifici non residenziali dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es. parcheggi aziendali per dipendenti, per flotte ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 5, nei casi ivi previsti.

Tabella 5 – Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso privato

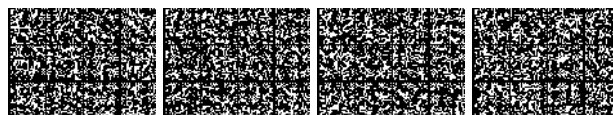
Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A $P_n \geq 7,4 \text{ kW}$ e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua $P_n \geq 50 \text{ kW}$
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	11+20	3	-
	21+100	3 per ogni 20 posti auto	-
	101+500	3 per ogni 50 posti auto	1
	501+1000		2
	>1000		3
	>10	<i>Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	



		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	11+20	2	-
	21+100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101+500	2 per ogni 50 posti auto	-
	501+1000		1
	>1000		2
	>10	<i>Per almeno 1 posto auto su 5 realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
TUTTI GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE , con la seguente declinazione: a) entro il 01/01/2025 il 50%, arrotondato per difetto, dei valori indicati nelle colonne di appartenenza; b) entro il 01/01/2030 il 100% dei valori indicati nelle colonne di appartenenza.	21+100	3 per ogni 20 posti auto	-
	101+500	3 per ogni 50 posti auto	1
	501+1000		2
	>1000		3

3. Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 sono applicati nel rispetto dei seguenti principi generali:

- le canalizzazioni necessarie a consentire la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentare i dispositivi di ricarica al servizio di ciascun posto auto devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili e con diametri minimi pari a quelli previsti nelle tabelle 4 e 5;
- gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:
 - in luogo di 10 punti di ricarica di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
 - in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
 - in luogo di 4 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
 - solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di ricarica di Tipologia A;
- le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / "smart charging", ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica;
- in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco



- dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe;
- e) l'installazione di tali infrastrutture deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori;
 - f) per le sole infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, ciascun gestore sarà tenuto a trasmettere alla Piattaforma Unica Nazionale, prevista nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica – PNIRE, le informazioni definite a seguito dello sviluppo della stessa piattaforma, previsto dal decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo modalità e obblighi definiti nell'ambito del predetto decreto attuativo.

6.3 Requisiti e prescrizioni per gli edifici residenziali

1. Per gli edifici residenziali dotati di parcheggi con posti auto compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 6, nei casi ivi previsti.

Tabella 6 – Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali

Edifici residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti		
NUOVA COSTRUZIONE	>10	<i>Per tutti i posti auto realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto elettrico mediante tubi corrugati di diametro d</i>	$d \geq 25$ mm	Canalizzazione interna alle strutture murarie
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi:			$d \geq 90$ mm	Canalizzazione interrata
a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.				

2. Le infrastrutture di canalizzazioni di cui al punto 1 devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili.

7. QUADRO DI SINTESI

7.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

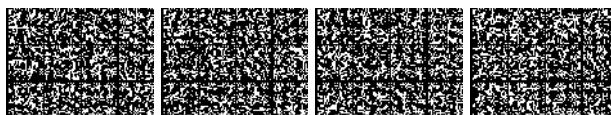
1. Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella Tabella 7 si riporta il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

Tabella 7 - Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

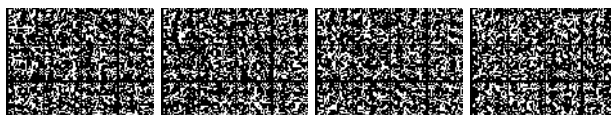
Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Edifici nuovi	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 3 e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ampliamenti di edifici esistenti	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se collegati a impianto tecnico esistente. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.	Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: • di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2; • delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 7 e 10; • dei requisiti relativi al coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H'_{T}), di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto i.; • dei requisiti relativi al parametro $A_{sol,est}/A_{sup,utile}$, di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto ii.; • in caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se dotati di nuovi impianti tecnici. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.	Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 come se si trattasse di un edificio nuovo. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , e contestuale ristrutturazione importante o riqualificazione energetica.	Rispetto dei requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui al paragrafo 2.2.
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale ai 500 m ³ .	Rispetto dei requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto



		presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di primo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i), e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di secondo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 6 e in particolare: • dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento; • dei requisiti di trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l'involucro dell'edificio interessati dai lavori di ristrutturazione importante di secondo livello; • dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; • dei requisiti pertinenti per l'integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici.
Riqualficazione energetica (ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)	Intervento che interessa: • coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; • pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento.
<i>Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili</i>	Ristrutturazione dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza media stagionale dell'impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
	Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
Tutti gli edifici esistenti non residenziali, anche se non sottoposti a ristrutturazione		Per tutti gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al capitolo 1, paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate, rispetto di tutti i requisiti e prescrizioni pertinenti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).

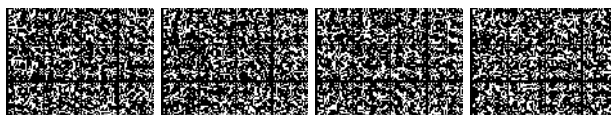


Appendice A
(Allegato 1, Capitolo 3)

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA

SOMMARIO

1.	PARAMETRI DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO
1.1	PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO
1.2	PARAMETRI RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNICI
1.2.1	<i>Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ</i>
1.2.2	<i>Fabbisogni energetici di illuminazione</i>
1.2.3	<i>Fabbisogni energetici di ventilazione</i>
2.	ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE
2.1	COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO
2.2	AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA



1. PARAMETRI DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici lorde, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all'Allegato 1.
2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
3. Per tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell'edificio reale con riferimento alle misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

1.1 Parametri relativi al fabbricato

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell'edificio di riferimento.

Tabella 1- Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,43
C	0,34
D	0,29
E	0,26
F	0,24

Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,35
C	0,33
D	0,26
E	0,22
F	0,20

Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,44
C	0,38
D	0,29
E	0,26
F	0,24

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	3,00
C	2,20
D	1,80
E	1,40
F	1,10

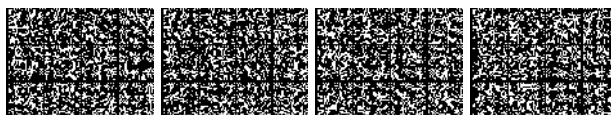


Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

Zona climatica	U (W/m ² K)
Tutte le zone	0,8

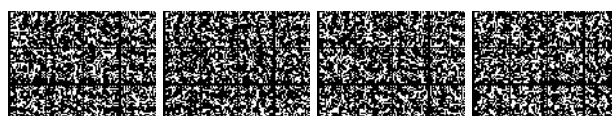
Tabella 5-bis - Trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne (Ψ_{int}) e alle dimensioni esterne (Ψ_{est}).

	Ψ_{int} [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]					Ψ_{est} [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]				
Zona climatica	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Aggancio balcone	0,57	0,46	0,44	0,40	0,39	0,39	0,32	0,32	0,29	0,29
Davanzale serramento	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
Spalla serramento	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Architrave serramento	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Cassonetto serramento	0,28	0,25	0,21	0,22	0,23	0,28	0,25	0,21	0,22	0,23

- Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si utilizza come valore per il calcolo con l'edificio di riferimento il valore di trasmittanza della pertinente tabella diviso il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.
- Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle sono da considerarsi come trasmittanza equivalente incluso l'effetto del terreno e devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.
- I valori di trasmittanza delle precedenti Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 del presente paragrafo si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati nella Tabella 5-bis. Le lunghezze dei ponti termici da utilizzarsi nel calcolo dell'edificio di riferimento sono pari a quelle dell'edificio reale.
- Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.
- Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati g_{gl+sh} riportato in Tabella 6.

Tabella 6 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35



1.2 Parametri relativi agli impianti tecnici

1. Nel presente paragrafo si riportano i parametri relativi agli impianti tecnici di riferimento e la metodologia per la determinazione dell'energia primaria totale per ciascun servizio energetico considerato. In assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio.
2. L'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.

1.2.1 Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ

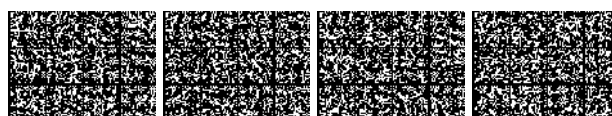
1. I fabbisogni di energia primaria E_p e i fabbisogni di energia termica utile $Q_{H,nd}$ e $Q_{C,nd}$ dell'edificio di riferimento sono calcolati secondo la normativa tecnica di cui all'art. 3 del presente decreto tenendo conto dei parametri di seguito specificati e dei fattori di conversione in energia primaria definiti nell'Allegato 1.
2. Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento specificati nel paragrafo 1.1 della presente Appendice.
3. Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica utile $Q_{W,nd}$ è pari a quello dell'edificio reale.
4. Le efficienze medie η_u del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell'eventuale accumulo) sono definite in Tabella 7.
5. Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite nella Tabella 8.

Tabella 7 – Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Tabella 8 – Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ.

Sottosistemi di generazione	Produzione di energia termica			Produzione di energia elettrica in situ
	H	C	W	
Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	-	2,50	-	-



Pompa di calore ad assorbimento	1,20	(*)	1,10	-
Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	$0,60 \times \eta_{gn}$ (**)	-	-
Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
Solare termico	0,30	-	0,30	-
Solare fotovoltaico	-	-	-	0,10
Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)
NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia (**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale				

6. Le efficienze indicate nelle Tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria. Nel calcolo dell'edificio di riferimento è sufficiente considerare l'energia elettrica ausiliaria pari a zero, in quanto il fabbisogno degli ausiliari è già considerato forfetariamente nei rendimenti indicati.
7. Nel calcolo dell'edificio di riferimento, i valori indicati in Tabella 8 devono essere utilizzati:
 - a) per la determinazione del combustibile in ingresso ad un generatore, qualora l'energia in uscita dal generatore (energia prodotta) sia calcolata in passaggi di calcolo precedenti (ad es. caldaia);
 - b) per calcolare l'energia in uscita dal generatore a partire dall'energia in ingresso nota (ad esempio per il solare termico l'energia irradiata sulla superficie di apertura dei pannelli), nei casi in cui l'energia in uscita non sia nota.

1.2.2 Fabbisogni energetici di illuminazione

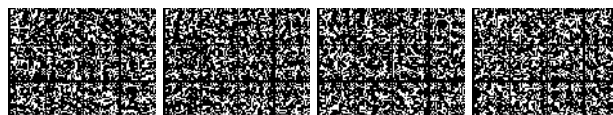
1. Il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2.
2. Per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN ISO 52120-1).

1.2.3 Fabbisogni energetici di ventilazione

1. In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portate di aria dell'edificio reale.
2. Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella 9.

Tabella 9 – Fabbisogno di energia elettrica specifico per m^3 di aria movimentata

Tipologia di impianto	E_{ve} [Wh/ m^3]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	



2. ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE

1. Nelle Tabelle del presente capitolo 2 sono indicati altri parametri di verifica di cui all'Allegato 1, paragrafo 3.3.

2.1 Coefficiente medio globale di scambio termico

1. Per la verifica di cui al presente allegato, si calcola il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T come:

$$H'_T = H_{tr,adj} / \sum_k A_k \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

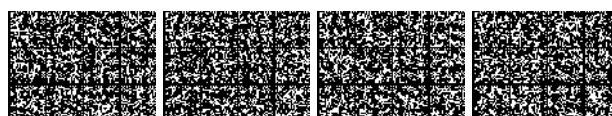
- $H_{tr,adj}$ è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro calcolato con la UNI/TS 11300-1 (W/K);
 - A_k è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m^2).
2. Il valore di H'_T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato nelle Tabelle 10 e 11, in funzione della zona climatica, rispettivamente nei casi di edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni, e nei casi di ristrutturazioni importanti di primo livello.
 3. Ai fini della verifica del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache, sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'edificio oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell' H'_T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.
 4. Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m^2K) per gli edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni

Zone climatiche:	Rapporto di forma (S/V)		
	$S/V < 0,4$	$0,4 \leq S/V < 0,7$	$0,7 \leq S/V$
Zone A e B	0,80	0,63	0,58
Zona C	0,80	0,60	0,55
Zona D	0,80	0,58	0,53
Zona E	0,75	0,55	0,50
Zona F	0,70	0,53	0,48

Tabella 11 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m^2K) per le ristrutturazioni importanti di primo livello

H'_T (W/m^2K)										
Zona climatica	Rapporto EX ANTE tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento									
	$\leq 9\%$	$\leq 14\%$	$\leq 19\%$	$\leq 24\%$	$\leq 28\%$	$\leq 33\%$	$\leq 38\%$	$\leq 43\%$	$\leq 47\%$	$\leq 52\%$
A e B	0,72	0,82	0,92	1,01	1,1	1,18	1,26	1,34	1,41	1,47
C	0,6	0,64	0,71	0,78	0,85	0,91	0,97	1,03	1,08	1,14



D	0,58	0,58	0,59	0,65	0,7	0,75	0,81	0,86	0,9	0,95
E	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,62	0,66	0,7	0,74	0,78
F	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,56	0,6	0,63	0,66
	≤ 57%	≤ 62%	≤ 67%	≤ 71%	≤ 76%	≤ 81%	≤ 86%	≤ 90%	≤ 95%	≤ 100%
A e B	1,53	1,59	1,64	1,68	1,72	1,76	1,79	1,82	1,84	1,86
C	1,18	1,23	1,27	1,31	1,35	1,38	1,42	1,44	1,47	1,49
D	0,99	1,03	1,07	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,26	1,29
E	0,82	0,85	0,89	0,92	0,95	0,99	1,02	1,04	1,07	1,1
F	0,69	0,72	0,75	0,79	0,82	0,85	0,87	0,9	0,93	0,96

2.2 Area solare equivalente estiva

1. Si calcola l'area equivalente estiva $A_{sol,est}$ dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

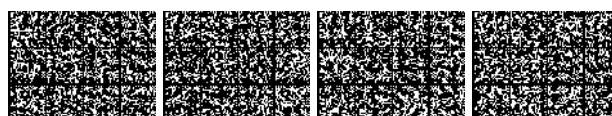
$$A_{sol,est} = \sum_k F_{sh,ob} \times g_{gl+sh} \times (1 - F_F) \times A_{w,p} \times F_{sol,est} [m^2]$$

dove:

- $F_{sh,ob}$ è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio;
 - g_{gl+sh} è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è utilizzata;
 - F_F è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;
 - $A_{w,p}$ è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);
 - $F_{sol,est}$ è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.
2. Il valore di $A_{sol,est}$ rapportato all'area della superficie utile deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 12.

Tabella 12 - Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$ (-)

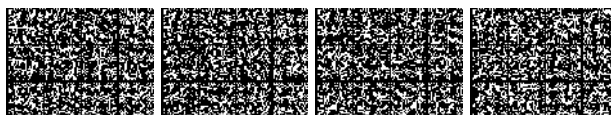
#	Categoria edificio	Tutte le zone climatiche
1	Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)	≤ 0,030
2	Tutti gli altri edifici	≤ 0,040



(Allegato 1, Capitolo 4)

**REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI
IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA****SOMMARIO****1. VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DE GLI ELEMENTI EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI
EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**.....

<u>1.1</u>	<u>ELEMENTI EDILIZI</u>
<u>1.2</u>	<u>IMPIANTI TECNICI</u>
<u>1.3</u>	<u>REQUISITI</u>
<u>1.3.1</u>	<u>Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso</u>
<u>1.3.2</u>	<u>Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere</u>



1. VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DE GLI ELEMENTI EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO O A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1.1 Elementi edilizi

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica.

Tabella 1 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,40
C	0,36
D	0,32
E	0,28
F	0,26

Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,32
C	0,32
D	0,26
E	0,24
F	0,22

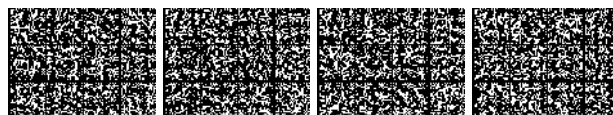
Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	0,42
C	0,38
D	0,32
E	0,29
F	0,28

Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)
A e B	3,00
C	2,00
D	1,80
E	1,40
F	1,10

2. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 4.2, lettera b) dell'Allegato 1, e relative alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, si calcola la trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici come:



$$\frac{\sum A \cdot U + \sum \psi \cdot L}{\sum A}$$

dove:

- A è l'area di intervento [m²];
- U è la trasmittanza di progetto della sezione corrente [W/m²K];
- L è la lunghezza del ponte termico [m];
- Ψ è la trasmittanza termica lineica di progetto (da valutare in accordo con le indicazioni della UNI/TS 11300-1) [W/mK].

Si calcola la trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici come:

$$\frac{\sum A \cdot U_{lim} + \sum \psi_{tab} \cdot L}{\sum A}$$

dove

- A è l'area di intervento [m²];
- U_{lim} è la trasmittanza limite della sezione corrente che si ricava dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 [W/m²K];
- L è la lunghezza del ponte termico [m];
- Ψ_{tab} è il coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle da 5 a 7 [W/mK];

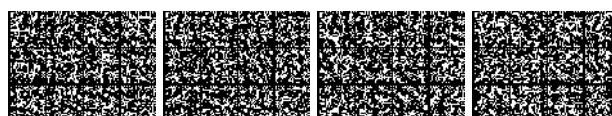
Sono considerati all'interno del calcolo unicamente i ponti termici presenti nelle tabelle da 5 a 7. Le tipologie di ponti termici ivi non comprese non devono essere conteggiate né per il calcolo della trasmittanza termica di progetto né per il calcolo della trasmittanza termica limite.

Il valore della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici non deve essere superiore alla trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici.

Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

Tabella 5 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato esterno

	Ψ _{int} [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]					Ψ _{est} [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]				
Zona climatica	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Pilastro	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
Solaio interpiano	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Aggancio balcone	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
Angolo	0,20	0,19	0,18	0,16	0,15	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07
Parete interna	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,21	0,23	0,25	0,28	0,29



Angolo convesso	-0,23	-0,23	-0,21	-0,19	-0,18	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
Davanzale serramento	0,39	0,40	0,42	0,42	0,43	0,39	0,40	0,42	0,42	0,43
Spalla serramento	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
Architrave serramento	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39
Balcone sezione su serramento	1,13	1,15	1,16	1,17	1,18	0,99	1,01	1,05	1,06	1,08

Tabella 6 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato interno

	$\Psi_{\text{int}} [\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$					$\Psi_{\text{est}} [\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$				
Zona climatica	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Pilastro	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
Solaio interpiano	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,46	0,48	0,49	0,49	0,49
Aggancio balcone	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53
Angolo	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	-0,28	-0,27	-0,25	-0,24	-0,23
Parete interna	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
Copertura	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	-0,29	-0,28	-0,25	-0,24	-0,23
Angolo convesso	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,07	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20
Davanzale serramento	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Spalla serramento	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Architrave serramento	0,15	0,13	0,15	0,16	0,14	0,15	0,13	0,15	0,16	0,14
Balcone sezione su serramento	1,33	1,33	1,33	1,32	1,32	1,17	1,19	1,21	1,21	1,22

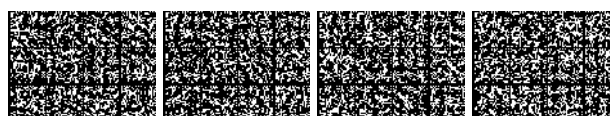


Tabella 7 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante in intercapedine

	$\Psi_{\text{int}} [\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$					$\Psi_{\text{est}} [\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$				
Zona climatica	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
Tipologie di ponti termici										
Pilastro	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Solaio interpiano	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Aggancio balcone	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Angolo	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Parete interna	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Angolo convesso	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Davanzale serramento	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46
Spalla serramento	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21
Architrave serramento	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42
Balcone sezione su serramento	1,29	1,28	1,26	1,22	1,20	1,14	1,14	1,13	1,11	1,10

3. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato 1, relative agli interventi di riqualificazione energetica, si calcola la trasmittanza termica in sezione corrente U_{sc} come la trasmittanza termica di progetto della struttura valutata in accordo con la norma UNI EN ISO 6946. Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente U_{sc} deve essere inferiore o uguale alla trasmittanza termica limite riportata nelle Tabelle da 1 a 4. Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.
4. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.
5. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura moltiplicata per il fattore di



correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

6. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

Tabella 8 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, ai fini dell'ottemperanza del requisito, la trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo. In particolare, per quanto concerne i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa. Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono di riferimento le norme UNI EN 13241-1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2. Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

7. La verifica della trasmittanza per le strutture opache va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall'orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni, secondo le tipologie indicate dalle tabelle da 1 a 3.
8. Ciascun ponte termico tra diverse tipologie di strutture opache va attribuito equamente a ciascuna delle due strutture incidenti che collega.

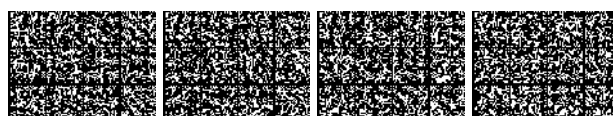
1.2 Impianti tecnici

1. Negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, l'efficienza media stagionale minima dell'impianto termico di climatizzazione si determina attraverso i valori dei parametri caratteristici corrispondenti riportati al paragrafo 1.2 dell'Appendice A.

1.3 Requisiti

1.3.1 Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso

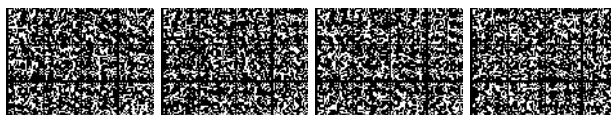
1. Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
 - b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;



- c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

1.3.2 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

1. Per le pompe di calore e macchine frigorifere, in relazione al tipo di macchina, sono rispettati i requisiti minimi specificati nei relativi regolamenti di prodotto emanati nel contesto della direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE.
2. La prestazione delle apparecchiature deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità ai regolamenti sopra citati e alle norme tecniche applicabili.



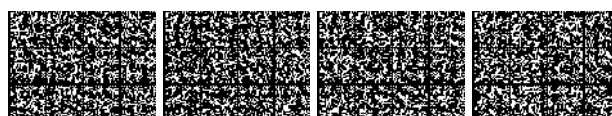
(Articolo 3)

**NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI****Norme quadro di riferimento nazionale**

UNI/TS 11300-1	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali.
UNI/TS 11300-3	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
UNI/TS 11300-5	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
UNI/TS 11300-6	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
UNI EN 15193	Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

Norme tecniche a supporto

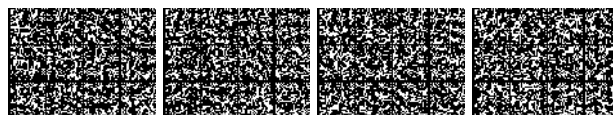
UNI EN ISO 6946	Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo.
UNI 10349-1	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata
UNI EN 13789	Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 13786	Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13790	Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
UNI EN ISO 10077-1	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti– Calcolo della trasmittanza termica – Parte 1: Generalità.
UNI EN ISO 12631	Prestazione termica delle facciate continue – Calcolo della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 13370	Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo.
UNI EN 12831-1	Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - Parte 1: Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-3.



UNI EN ISO 10211	Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati.
UNI EN ISO 14683	Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 52022-1	Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 1: Metodo di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
UNI EN ISO 52022-3	Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 3: Metodo di calcolo dettagliato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
UNI EN ISO 52120-1	Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure.
UNI EN ISO 10077-2	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai.
UNI EN 14501	Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione.
UNI EN 15026	Prestazione termoigrometrica dei componenti e degli elementi di edificio - Valutazione del trasferimento di umidità mediante una simulazione numerica
UNI/TR 11936	Materiali isolanti e finiture per edilizia- Linee guida per verificare la rispondenza al quadro normativo delle informazioni relative alle prestazioni tecniche.

Banche dati

UNI 10351	Materiali da costruzione – Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto
UNI EN ISO 10456	Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
UNI 10355	Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI EN 1745	Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare le proprietà termiche.
UNI/TR 11552	Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici.
UNI EN 410	Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
UNI EN 673	Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo.



Il nuovo decreto “Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”

Nota di approfondimento

Entrerà in vigore il prossimo 3 giugno il decreto che aggiorna il quadro dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Si tratta del **DM 28 ottobre 2025** e consiste in un testo organico che riunisce, e in parte modifica, tutti gli obblighi relativi all’isolamento dell’involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti, e alla mobilità sostenibile ed elettrica.

Il nuovo decreto sostituirà l’attuale impianto normativo sulla stessa materia, stabilito dal DM 26 giugno 2015, c.d. “Requisiti minimi 2015”.

Fino al 2 giugno 2026 continuano ad applicarsi i requisiti dello stesso DM 26 giugno 2015.

Le principali **novità** riguardano i seguenti ambiti:

- modifiche dei parametri dell’edificio di riferimento, che il progettista deve utilizzare sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, con l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici;
- differenziazioni dei valori ammissibili del coefficiente globale di scambio termico H'_T , validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- modifiche relative alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, tra cui lo stralcio della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'_T ;
- specifica secondo cui le verifiche sull’involucro devono essere svolte utilizzando le superfici esterne lorde;
- modifiche ad alcuni requisiti degli impianti, in termini di obblighi di installazione di sistemi BACS per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici di potenza superiore a 290 kW;
- obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.

Di seguito si fornisce un approfondimento del nuovo decreto.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, sono **“edifici di nuova costruzione”** gli edifici il cui titolo abilitativo sia richiesto a partire dal 3 giugno 2026. Sono assimilati a tali edifici anche:

- gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il loro titolo abilitativo;
- l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 metri cubi. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio o, per gli ampliamenti, solo alla nuova porzione di edificio.

Viene quindi sostanzialmente confermata la definizione di **“Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione”** già contenuta nel decreto Requisiti Minimi 2015, con l'aggiunta della specifica secondo cui, per le nuove porzioni di edificio con un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale a 500 m³, l'ampliamento non è assimilato ad un edificio di nuova costruzione ma devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche (a seconda dei casi specifici).

Vengono altresì confermate le definizioni di ristrutturazione importante (di primo e di secondo livello).

Sono **“ristrutturazioni importanti di primo livello”** le ristrutturazioni che, oltre a interessare l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

Sono **“ristrutturazioni importanti di secondo livello”** le ristrutturazioni importanti che interessano l'involucro edilizio con una incidenza compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e possono interessare anche l'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

Infine, sono **“riqualificazioni energetiche”** gli interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti e che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio, ossia

quelli che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

Viene aggiunta la definizione della “**ristrutturazione dell'impianto termico**” all'interno del paragrafo dedicato alle ristrutturazioni importanti.

In dettaglio, la ristrutturazione di un impianto termico è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica in caso di installazione di un impianto termico individuale a seguito del distacco dall'impianto termico centralizzato.

Restano le **deroghe**, già oggi previste, dall'applicazione del decreto:

- gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio le tinteggiature), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell'impianto o delle sue parti.

Tra le deroghe previste, viene specificato che, in caso di interventi sull'impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell'involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all'impianto stesso, non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

Come già oggi previsto, in caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze (tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B) sono incrementati del 30%.

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento

Il decreto riporta una serie di **prescrizioni comuni** applicabili tanto agli edifici di nuova costruzione, quanto alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche (capitolo 2 dell'Allegato 1).

Tra queste, si evidenzia che nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, occorre verificare l'assenza di condensazioni interstiziali e del rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture di edifici, al fine di limitare i fabbisogni energetici per il raffrescamento estivo, è prescritta la verifica, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare (ovvero la capacità di riflettere le radiazioni solari incidenti).

Altri requisiti riguardano l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta da impianti per la climatizzazione invernale di nuova installazione e il rendimento energetico delle unità di produzione nel caso di installazione di impianti di microgenerazione.

Come già oggi previsto, il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Per tutte e tre le tipologie di ristrutturazione/riqualificazione, si sottolinea che nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm. Resta fermo che nei comuni montani situati ad altitudine maggiore di 1.000 metri, l'altezza minima dei locali abitabili è 2,55 m.

Novità:

- Entro il 3 giugno 2026, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi deve essere debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica.

- In caso di sostituzione del generatore di calore, occorre dotarlo di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali dispositivi deve essere debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica.
- Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, viene specificato che nel caso di intervento riguardante le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Inoltre, è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello

Oltre al rispetto delle prescrizioni comuni per tutti gli edifici/interventi (capitolo 2 dell'Allegato 1), gli edifici di nuova costruzione devono attenersi a **requisiti e prescrizioni specifici**, riportati nel capitolo 3. Le ristrutturazioni importanti di primo livello devono attenersi ai requisiti e prescrizioni previsti per gli edifici di nuova costruzione.

Nei casi di ampliamento, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nei casi di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla prestazione relativa al servizio o servizi energetici interessati (ad esempio, climatizzazione invernale, estiva, ecc.).

Resta fermo che, per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.

Di conseguenza, il progettista deve verificare che gli indici di prestazione energetica invernale, di prestazione termica per il raffrescamento e di prestazione energetica globale siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l'edificio di riferimento (per il quale i parametri

energetici quali le trasmittanze termiche, nonché le ulteriori caratteristiche termiche e di impianto sono dati nelle relative tabelle di cui al capitolo 1 dell'Appendice A).

Analogamente, il progettista deve verificare che:

- il parametro H'_T (coefficiente medio globale di scambio termico) risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 e Tabella 11, dell'Appendice A;
- il parametro relativo all'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 12 della Appendice A;
- le efficienze degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento (per il quale i parametri sono dati nelle tabelle 7 e 8 dell'Appendice A).

Per quanto riguarda l'**utilizzo di energia da fonti rinnovabili**, devono essere rispettati i principi e le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 28/2011, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili a servizio degli edifici, stabiliti dall'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si sottolinea che le soglie minime di integrazione sono state recentemente aggiornate col [recepimento nazionale](#) della direttiva europea 2023/2413 c.d. RED III.

Il rispetto dei suddetti requisiti qualifica l'edificio come edificio a energia quasi zero (nZEB), sia esso nuovo o ristrutturato.

Viene inoltre confermato che, nel caso della presenza, a una distanza inferiore a 1.000 m dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche necessarie al collegamento a tali reti.

Novità:

- Viene introdotta la considerazione dei ponti termici dell'edificio di riferimento, attraverso le trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne ed esterne, in funzione della zona climatica, di cinque diverse tipologie:
 - Aggancio balcone
 - Davanzale serramento

- Spalla serramento
- Architrave serramento
- Cassonetto serramento

Ciò significa che la prestazione energetica dell'edificio di riferimento, rispetto a cui condurre la verifica dell'edificio reale, sarà determinata anche sulla base dei ponti termici.

- I valori massimi ammissibili del coefficiente medio globale di scambio termico H_T sono stati distinti tra edifici nuovi ed edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello. I relativi valori, differenziati per le diverse zone climatiche, sono riportati nelle Tabelle 10 e 11 dell'Appendice A. Per gli edifici ristrutturati, tali valori dipendono dal rapporto (ex ante) tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento. Per i calcoli funzionali a queste verifiche, si devono utilizzare le superfici esterne lorde.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di secondo livello, viene precisato che occorre verificare il rispetto dei **requisiti** e delle prescrizioni già valide per le riqualificazioni energetiche (Capitolo 5), fatte salve alcune eccezioni.

I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori.

Tra questi, occorre verificare che i valori dei parametri caratteristici della porzione di involucro su cui si è intervenuti, tra cui i valori delle trasmittanze e del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nelle pertinenti tabelle dell'Appendice B.

Per gli impianti vanno rispettati i pertinenti requisiti (riportati nel paragrafo 5.3 per le diverse tipologie).

Novità:

- Viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'_T .
- La verifica, rispetto a un valore limite, della trasmittanza termica deve anche essere comprensiva dei ponti termici (Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2).

Le tipologie di ponti termici ai fini di tale verifica sono 11 (tra cui pilastri, solai interpiano, angoli, etc.), con valori variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell'isolante (sul lato esterno, interno, ovvero in intercapedine).

Riqualificazioni energetiche

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Si sottolinea che le prescrizioni coincidono con quelle per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, con l'eccezione della verifica delle trasmittanze termiche, che non sono comprensive dei ponti termici.

Qualora l'impianto termico non sia a servizio della singola unità immobiliare, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazione delle pareti, installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati, occorre installare valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, assistiti da compensazione climatica.

Novità:

- Per le pompe di calore e macchine frigorifere, sono stabiliti, in relazione al tipo di macchina, i requisiti minimi specificati nei relativi regolamenti di prodotto emanati nel contesto della direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE (etichettatura energetica).

Sono state eliminate dal decreto le tabelle che riportano puntualmente tali requisiti, per cui occorre fare riferimento ai regolamenti di prodotto. Si

sottolinea che i requisiti sono gli stessi validi per l'accesso al [Conto Termico 3.0](#).

- Viene aggiunta la specifica secondo cui, nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (secondo il Regolamento UE 305/2011 e 3110/2024) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante.

Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta le caratteristiche, quali il tipo di tecnologia, il consumo energetico, la potenza, ecc..

Tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici

Novità:

- Sono stabiliti requisiti e prescrizioni validi per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni indicate.

I requisiti, riportati nel Capitolo 6 dell'Allegato 1, sono differenziati tra edifici non residenziali (dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico o dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato) ed edifici residenziali.

Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, con oltre 10 posti auto, scatta l'obbligo di predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti.

Per gli edifici non residenziali l'obbligo si estende all'installazione effettiva di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, oltre che di canalizzazioni minime, in base al numero di posti auto, alla tipologia dei punti di ricarica e alla tipologia di intervento previsto.

Si sottolinea che tutti gli edifici non residenziali, anche quelli non sottoposti a ristrutturazione, con più di 20 posti auto, sono soggetti a obblighi di installazione di punti di ricarica, con decorrenze tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2030, sempre a seconda del numero di posti auto.

Tabelle di sintesi (capitolo 7 dell'Allegato 1)

Edifici nuovi	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 3 e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ampliamenti di edifici esistenti	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se collegati a impianto tecnico esistente. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.	Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: • di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2; • delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 7 e 10; • dei requisiti relativi al coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H^+_{T}), di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto i.; • dei requisiti relativi al parametro $A_{ext,est}/A_{um,utile}$, di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto ii.; • in caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se dotati di nuovi impianti tecnici. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.	Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 come se si trattasse di un edificio nuovo. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , e contestuale ristrutturazione importante o riqualificazione energetica.	Rispetto dei requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui al paragrafo 2.2.
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale ai 500 m ³ .	Rispetto dei requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto

		presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di primo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i), e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di secondo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 6 e in particolare: • dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento; • dei requisiti di trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l'involucro dell'edificio interessati dai lavori di ristrutturazione importante di secondo livello; • dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; • dei requisiti pertinenti per l'integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici.
Riqualificazione energetica (ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)	Intervento che interessa: • coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; • pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento.
<i>Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili</i>	Ristrutturazione dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza media stagionale dell'impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
	Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
Tutti gli edifici esistenti non residenziali, anche se non sottoposti a ristrutturazione		Per tutti gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al capitolo 1, paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate, rispetto di tutti i requisiti e prescrizioni pertinenti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).

U33-26 - Stampa 3D in calcestruzzo: pubblicata la nuova prassi UNI per progettazione e controlli di qualità

Il 5 marzo è stata pubblicata la UNI/PdR 190, prassi di riferimento che fornisce linee guida operative per la progettazione e il controllo di qualità delle costruzioni realizzate tramite stampa 3D con materiali cementizi. Elaborato da UNI ed Enel Green Power, il documento definisce requisiti per materiali, macchinari e processi di controllo, con l'obiettivo di favorire l'integrazione della fabbricazione digitale nei processi costruttivi in modo sicuro, efficiente e sostenibile. La prassi è disponibile gratuitamente sul sito UNI

Il 5 marzo è stata pubblicata la UNI/PdR 190 "Linee guida per la progettazione e i controlli di qualità di costruzioni realizzate attraverso la fabbricazione digitale con materiali cementizi". La Prassi di Riferimento è disponibile gratuitamente, previa registrazione, sul sito UNIstore.

Il documento, dal carattere fortemente operativo, è stato elaborato all'interno di un tavolo di lavoro coordinato da UNI ed Enel Green Power e rappresenta uno strumento utile per accompagnare l'evoluzione della stampa 3D con materiali cementizi da sperimentazione di nicchia a processo replicabile nelle attività produttive ordinarie.

La prassi affronta il tema della fabbricazione digitale partendo da una delle principali esigenze del mercato: definire regole chiare in un ambito finora caratterizzato da un sostanziale vuoto normativo. Il documento si configura infatti come un vero e proprio manuale operativo che organizza l'intero processo produttivo, definendo le caratteristiche che devono possedere i materiali cementizi per essere estrusi correttamente e i requisiti tecnici che devono soddisfare macchinari e attrezzature utilizzati sia in cantiere sia in stabilimento.

Un elemento centrale della prassi riguarda il sistema di controllo della qualità. Le linee guida descrivono in modo puntuale come monitorare ogni fase del processo di stampa, dalla definizione del mix design fino alla verifica finale del manufatto, assicurando che il passaggio dal modello digitale alla struttura fisica avvenga senza criticità tecniche. L'obiettivo non è soltanto favorire l'adozione di nuove tecnologie, ma garantire che ogni strato di materiale depositato risponda a requisiti di resistenza e durabilità comparabili a quelli delle tecniche costruttive tradizionali.

L'approccio adottato dalla UNI/PdR 190 è di tipo sistemico e mira a ridurre i rischi di errore, migliorare l'efficienza dei processi produttivi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. In questo modo la fabbricazione digitale può contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, grazie alla riduzione degli scarti di lavorazione e a un impiego più efficiente dei materiali.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici, la prassi dedica attenzione anche ai temi della sicurezza dei lavoratori e della tracciabilità dei dati. Il documento definisce infatti un percorso che guida le imprese nella gestione dei flussi digitali e delle responsabilità operative, assicurando che l'innovazione tecnologica si sviluppi nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Con la UNI/PdR 190 le imprese italiane dispongono dunque di un primo quadro di riferimento nazionale per integrare la stampa 3D con materiali cementizi nei processi

produttivi ordinari, in linea con i principi dell'innovazione digitale e con i paradigmi dell'Industria 4.0.

Si ricorda che la UNI/PdR 190 è disponibile gratuitamente sul sito di UNI (<https://www.uni.com/costruzioni-realizzate-con-tecniche-di-fabbricazione-digitale/>) mentre per consultare le altre norme UNI, non disponibili gratuitamente, è attiva la convenzione a soli 50 euro/anno per le imprese Ance. Consulta la promozione al link: <https://ance.it/ng/area-riservata/posts?BLOG=1&POST=260114>